

SpaZio Aperto

Ottobre -
Dicembre
2004 • anno II

organo ufficiale di informazione dell'ordine degli ingegneri di Lecce
<http://www.ordineingegnerilecce.it> • e-mail: info@ordineingegnerilecce.it


spedizione in abbonamento postale

Art. 2 comma 20/b • L. 662/96 DC/DCI/199/00/LE

il decreto 56 e le *professioni* intellettuali



2005. AUGURI



Il Presidente
Il Direttore Editoriale

Il Comitato di Redazione
Il Consiglio

Aver ricevuto l'incarico di predisporre per il 2° anno consecutivo il Calendario del nostro Ordine, è motivo di soddisfazione personale che mi ha stimolato a proporre qualcosa che contemporaneamente fosse innovativa e legata alla nostra storia e soprattutto alle nostre radici.

Ho pensato a scorci delle nostre città salentine, cercando di ricostruire un'immagine complessiva risalente al primo quarto del secolo scorso.

Ognuno di noi potrà riconoscere questi luoghi e valutare le trasformazioni nel frattempo intervenute.

Ciascuno giudicherà queste trasformazioni.

Il calendario vuole raccogliere immagini e provocare giudizi...

Con i migliori Auguri

Consigliere Donato Giannuzzi

s o m m a r i o

Editoriale

Mezzogiorno d'Italia e professioni intellettuali

di Paolo Stefanelli

5

I nuovi modelli per le pratiche dei Vigili del Fuoco

di Antonio Lezzi De Masi

6

Gli ingegneri per Cuore amico

8

Il rischio e l'infortunio elettrico

di Leonardo Campa

11

Novità Legislative

a cura di Massimo Lezzi De Masi

20

Attività del consiglio

a cura di Lorenzo Daniele De Fabrizio

22

Attività del CNI

30

Comunicazioni e avvisi

a cura di Massimo Lezzi De Masi

40

Spazio Scuola

a cura di Massimo Lezzi De Masi

42

Variazioni all'albo

a cura di Lorenzo Daniele De Fabrizio

48





SPAZIO APERTO - ANNO II - OTTOBRE/DICEMBRE 2004

iscr. reg. stampa trib. di Lecce: n. 338 del 14/01/1984

DIRETTORE RESPONSABILE: Paolo Stefanelli

DIRETTORE EDITORIALE: Massimo Lezzi De Masi

COORDINAMENTO REDAZIONALE E CONSULENZA

GIORNALISTICA: Maria Luisa Mastrogiovanni

COMITATO DI REDAZIONE: L. Daniele De Fabrizio, Cosimo
Fonseca, Donato Giannuzzi, Bruno Todisco

CONSIGLIERE DELEGATO COMMISSIONE

INFORMAZIONE ED INTERNET: Massimo Lezzi De Masi

SEDE LEGALE ED EDITORE:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

Viale De Pietro, 23/A - Tel. 0832.245472 Fax: 0832.304406

MARKETING & COMUNICAZIONE:

Roma Multiservizi s.r.l.

Via A. Dell'Abate, 37 - Lecce

Tel. 0832.231822 - Fax 0832.232168

info@romamultiservizi.com - www.romamultiservizi.com

IMPAGINAZIONE E STAMPA:

'AGM - Arti Grafiche Marino

Zona Industriale

Tel. 0832.240949 - Lecce

Chiuso in tipografia il 9.12.2004

Tiratura 2.500 copie

Questa pubblicazione è inviata agli ingegneri della Provincia di Lecce, ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri delle provincie d'Italia, ai componenti del CNI, ai Sindaci e agli uffici tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce e a quanti ne abbiano fatto richiesta.

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio nè la redazione del periodico. I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Mezzogiorno d'Italia e professioni intellettuali

di Paolo Stefanelli*

La petizione popolare per la modifica del decreto 56/2000, recentemente promossa dal Presidente Fitto, ha già sortito due risultati. Di fatto ha "inaugurato" una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente calda e polemica nei toni, ma, soprattutto, ha acceso un faro su temi di fondamentale importanza per il nostro territorio, aprendo un dibattito che ogni giorno si allarga e che dovrà coinvolgere per intero la cosiddetta Società civile.

Soprattutto l'universo variegato delle professioni intellettuali deve mobilitarsi, lavorare su un tavolo comune, elaborare, prima, ed esprimere pubblicamente, poi, una articolata e condivisa propria posizione che contribuisca ad individuare le migliori strategie da seguire per garantire lo sviluppo che il Sud e tutto il Paese attende.

Proprio per rispetto del fondamentale ruolo sociale quotidianamente svolto dai "lavoratori della conoscenza" nell'esercizio delle proprie professioni, oggi le Istituzioni che rappresentano questo mondo devono offrire il proprio impegno per una nobile causa che, interessando per intero la nostra collettività, è di ordine superiore rispetto ai temi specifici di Categoria.

Il tema non può essere solo la devolution, il Federalismo fiscale, non è solo l'articolo 7 del decreto 56 che deve preoccuparci. Certo, è di vitale importanza che le risorse provenienti dal fondo perequativo vengano equamente distribuite sul territorio del nostro Paese e pervengano al meridione, ed in particolare alla nostra Regione, seguendo logiche e criteri che tengano conto delle reali esigenze delle popolazioni locali, ma non può bastare. E' necessario analizzare lo stato di salute delle nostre Terre, individuare i punti critici contenuti nei vari strumenti legislativi che a qualunque titolo ci interessano e, sulla base di un modello di crescita compatibile con le aspettative del nostro tessuto sociale, proporre l'adozione di misure normative mirate alla promozione dello sviluppo. Alla stesura di un progetto per il Sud e per il Paese non si può certamente essere assenti!

Tale progetto non potrà trascurare l'esigenza da tutti proclamata, ma evidentemente non da tutti sentita, di creare un reale unico mercato europeo, libero in quanto regolato da norme a tutela dei cittadini, all'interno di un'Europa effettivamente unita.

Possiamo solo essere grati a chi, anche prescindendo dai vincoli di schieramento politico, smuove queste acque stagnanti, che assumono giorno dopo giorno sempre di più le caratteristiche di sabbie mobili dalle quali rischiamo di non uscir fuori, ed interpreta il ruolo di tutore degli interessi della nostra comunità regionale.

Divulgheremo il testo della petizione, che mettiamo a disposizione degli iscritti all'Ordine, lasciando alla coscienza di ogni singolo professionista la decisione della sottoscrizione.


Ci aspettiamo dagli Ordini Professionali una risposta chiara ed immediata, l'apertura di un canale di dialogo con l'insieme di tutti i cittadini su tutto ciò che è e che vorremmo diventasse il sistema Puglia.

Noi possiamo e dobbiamo oggi partecipare alla vita democratica del nostro Paese, nel momento in cui c'è il rischio che qualcuno utilizzi iniquamente la delega popolare ottenuta dagli elettori italiani, e lo possiamo fare facendo sentire direttamente la nostra voce.

* Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce



E
d
i
t
o
r
i
a
l
e



I nuovi modelli per le pratiche dei Vigili del Fuoco



di Antonio Lezzi De Masi

“

✓ Profonde modifiche hanno riguardato la distinta della documentazione tecnica allegata, presente nel modello PIN 3, che adesso risulta molto più semplice

”

Con la lettera circolare del 22/03/2004, N° P559/4101, sono stati trasmessi ai Comandi provinciali VV.F. i nuovi moduli per l'espletamento delle pratiche per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tutti i modelli sono stati modificati rispetto a quelli del 2001; i nuovi sono in vigore dal 1 maggio 2004.

Profonde modifiche hanno riguardato la distinta della documentazione tecnica allegata, presente nel modello PIN 3, che adesso risulta molto più semplice grazie alla nuova numerazione e alla nuova tabella che raggruppa la totalità degli impianti, riportando di fianco il numero di certificati allegati in base alla tipologia di modello.

L'elenco dei modelli con le relative modifiche è riportato dettagliatamente nel riquadro sottostante.

I nuovi modelli sono scaricabili dal sito:
www.vigilfuoco.it/modulistica/modulistica.asp

PIN 1-2004 Richiesta parere di conformità

Sono state eliminate le caselle da barrare con una "x" in riferimento sia agli elaborati grafici, sia alla relazione tecnica, in quanto sono tutti documenti obbligatori.

PIN 2-2004, RICHIESTA DI DEROGA

È stata eliminata la casella da barrare con una "x" in riferimento alla documentazione tecnica in quanto è un documento obbligatorio.

È stato inoltre aumentato lo spazio

per la descrizione sintetica della situazione per cui si richiede la deroga; aggiungendo una nota che invita a produrre in allegato una relazione dettagliata.

PIN 3-2004, RICHIESTA RILASCIO C.P.I.

È stata rinumerata e riformulata la distinta della documentazione tecnica, aggiungendo anche i riferimenti ai vari modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla richiesta di C.P.I.. È stata eliminata la diversificazione degli elementi strutturali: ora si indica solamente il numero dei documenti allegati e si rimanda al relativo modello. È ora richiesta una dichiarazione di completezza della documentazione tecnica prodotta e la presenza di una copia originale dell'intero dossier presso l'attività. Tra i documenti allegati la dicitura "copia del parere..." è stata sostituita dalla dizione "copia della lettera di approvazione...". È stata aggiunta anche una distinta delle apparecchiature pericolose.

PIN 4-2004 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)

È stato aggiunto il riferimento al modello PIN 3-2004 per la richiesta di rilascio C.P.I..

PIN 5-2004 RINNOVO C.P.I.

Sono state eliminate le caselle da barrare con una "x" in riferimento ai documenti da allegare, in quanto sono obbligatori ed è stato aggiunto il riferimento alla relativa modulistica.

PIN 6-2004 DICHIARAZIONE NULLA MUTATO

È l'equivalente del vecchio modello PIN 5B, a cui sono stati aggiunti i riferimenti al modello PIN 5.

PIN 7-2004, PERIZIA GIURATA

È l'equivalente del vecchio modello PIN 5, a cui però è stata aggiunta una frase per chiarire che le risultanze dei controlli e delle verifiche eseguite dal professionista sono tenute a disposizione presso il titolare dell'attività.

CERT. REI-2004, CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

Sono stati inseriti i riferimenti al modello PIN 3-2004 ed ai modelli REL. REI-2004. È stata aggiunta la precisazione che il tecnico che redige questo modello è lo stesso che ha redatto il modello REL. REI-2004. È stata aggiunta la possibilità di indicare riferimenti a prove sperimentali; è stato precisato però che la prova sperimentale di laboratorio può essere utilizzata direttamente come certificazione, senza valutazioni ulteriori di integrazione, solo se riproduce esattamente l'elemento in opera (geometria, dimensioni, composizione dei materiali, loro disposizione e caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di incendio, condizioni di vincolo, di posa e situazione di carico). Sono stati aumentati gli spazi in cui indicare i riferimenti normativi nella verifica gabellare dei requisiti di resistenza al fuoco e sono state aggiunte le caratteristiche E ed EI nella parte relativa alle determinazioni analitiche. È stato precisato che il professionista deve operare nell'ambito delle proprie competenze professionali. È stato precisato inoltre che la resistenza al fuoco è riferita a tutto l'elemento, comprese le unioni, i dettagli e i particolari costruttivi. Sono inoltre stati aggiunti i riferimenti ai vari modelli ove prima erano sottintesi.

REL. REI-2004, RELAZIONE VALUTATIVA RESISTENZA AL FUOCO

È stato precisato che il professionista deve operare nell'ambito delle proprie competenze professionali.

DICH. RIV. PROT.-2004, DICHIARAZIONE RIVESTIMENTI PROTETTIVI

È stato inserito il riferimento ai modelli REL. REI-2004 e DICH. CORRISP.-2004. È stata inoltre eliminata la dicitura "barrare le caselle corrispondenti" in quanto è sempre necessario che il professionista attesti la corrispondenza con quanto è previsto nella relazione.

DICH. CORRISP.-2004, DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA IN OPERA

Sono stati inseriti riferimenti ai modelli che devono essere visionati.

DICH. POSA IN OPERA-2004, DICHIARAZIONE POSA IN OPERA PORTE E REAZIONE AL FUOCO

È stato aggiunto il riferimento al nuovo modello DICH. CONF.-2004 (Dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco) ed è stata eliminata la casella da barrare con una "x" per la dichiarazione di conformità del produttore in quanto è obbligatorio che essa venga allegata.

DICH. IMP.-2004, DICHIARAZIONE IMPIANTI CON PROGETTO NON SOGGETTI ALLA LEGGE 46/90

Il modello è stato aggiornato per renderlo omogeneo con gli altri modelli ed è stato precisato che ad ogni dichiarazione corrisponde un solo impianto. Il titolo è stato aggiornato secondo il D.P.R. n. 380/2001.

CERT. IMP. 2004. CERTIFICAZIONE IMPIANTI

È stato modificato il titolo al fine di rendere più comprensibile il campo di applicazione del modello ed è stato precisato che ad ogni certificazione corrisponde un solo impianto.

✓ Richiesta parere di conformità, richiesta di deroga, richiesta rilascio C.P.I., D.I.A., rinnovo C.P.I., dichiarazione nulla mutato, perizia giurata, certificazione di resistenza al fuoco, ecc.



ORDINE INGEGNERI LECCE

VIALE M. DE PIETRO, 23 73100 LECCE TEL. 0832 245472 FAX 0832 304406

...LA SOLIDARIETÀ NON DEVE AVERE LIMITI

Dopo il successo degli anni scorsi, ecco una nuova occasione d'incontro tra gli ingegneri della Provincia di Lecce.

Un'opportunità per incontrare i colleghi e promuovere la professione dell'ingegnere tra amici e conoscenti.

Un evento che si rinnova all'insegna della solidarietà per l'iniziativa "Cuore Amico".

Domenica 19 dicembre 2004

Presso il centro turistico-sportivo "LA CONCA" ss 16 Maglie-Otranto Km 989 Muro Leccese

...non solo ingegneri per



IL PROGRAMMA DELLA SERATA PREVEDE:

Ore 18.00

Torneo di burraco, tombola e giochi di società

Ore 19.00

"Gara della solidarietà" go-kart

Ore 20.00

Buffet

Ore 21.00

Consegna delle targhe ai decani ingegneri

Ore 22.00

Estrazione a sorte di premi ed omaggi a tutti i partecipanti

L'ingresso, esclusivamente con invito gratuito, prevede solo il versamento di una quota minima individuale in favore dell'iniziativa "Cuore Amico" pari a Euro 10,00 per gli adulti ed euro 5,00 per i bambini

Per gli inviti e le informazioni telefonare 0832/245472

Un'iniziativa a cura del Gruppo Giovani Ingegneri dell'Ordine Provinciale di Lecce



CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE - CARTONGESSO - PARETI SPECIALI ISOLANTI - PITTURAZIONE
SERRAMENTI - PANNELLI E DOGHE IN ALLUMINIO - PARETI MOBILI IN ALLUMINIO - PAVIMENTI MODULARI SOPRAELEVATI

in collaborazione con:  BPB Italia  **INTEC**
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Eurosoffit - via Kennedy, 91 - TREPuzzi
Tel/fax 0832.753205 eurosoffit@libero.it



*L'intera produzione di vasche e box
idromassaggio Aqualife,
caratterizzata da linee semplici
e nel contempo funzionali, è esclusiva
di una Azienda espressione
del Salento.*



...il Relax Italiano!

Aqualife srl
zona ind. - I 73049 Ruffano LE
tel. 0833 691024 693340
fax 0833 690486
info@aqualife.it
www.aqualife.it



Conoscere la corrente elettrica per difendersi. I provvedimenti da adottare per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro

Il rischio e l'infortunio elettrico

Gli obblighi dei lavoratori secondo legge

di Leonardo Campa

In ogni processo industriale, per piccolo che sia, l'energia elettrica gioca un ruolo di primaria importanza. Siamo circondati quotidianamente da macchinari o dagli impianti che servono per farli funzionare anche tra le mura domestiche. Non fa differenza che chi stia utilizzando un utensile elettrico o un macchinario sia un operaio semplice o un tecnico specializzato: la corrente elettrica conserva lo stesso comportamento indipendentemente da chi la utilizzi.

Da ciò ne deriva che è molto alto il numero di volte in cui il personale specializzato o meno viene a trovarsi in contatto con una potenziale fonte di pericolo. Ancora, da ciò segue che il rischio di infortunio diventa sempre più alto quanto più basso è il grado di preparazione di tutto il personale. La preparazione comporta quindi la conoscenza da parte dei lavoratori degli effetti provocati da un attraversamento di corrente elettrica all'interno del corpo umano. Una volta note le conseguenze di un infortunio elettrico si potrà pensare a quali siano i migliori provvedimenti da adottare in fa-

vore della sicurezza.

Dopo l'aspetto tecnico sarà altresì utile conoscere quali siano i diritti e i doveri secondo legge del datore di lavoro come del semplice operaio.

1. Rischio elettrico

La definizione di RISCHIO implica la conoscenza dei termini SICUREZZA e PERICOLO in campo elettrico.

Per Sicurezza si intende la probabilità che in un determinato intervallo di tempo di funzionamento dell'oggetto elettrico non subentri un guasto capace di creare una condizione di pericolo.

Per Pericolo si intende la probabilità che si verifichi una situazione capace di provocare l'evento dannoso.

Quando possibile, l'evento dannoso è riconducibile ad un costo. In generale non lo è allorché sono coinvolti i patrimoni culturali, ambientali e la vita umana. Per queste tipologie di danno si cerca di determinare una cifra che copra solo in minima parte il danno subito.

Il Rischio è l'espressione della



valutazione economica o morale della probabilità che, una volta verificatasi la condizione di pericolo considerata, si determini il danno temuto.

Valutato il grado di rischio accettabile, l'adozione di misure di prevenzione permette di abbassare il livello di rischio agendo sulla probabilità che si verifichi il guasto. L'adozione di misure di protezione ci permette di abbassare il livello di rischio agendo questa volta sulla probabilità che una volta verificatosi il guasto si verifichi anche il danno.

Nelle stesse condizioni di sicurezza, il rischio assume valori molto diversi in funzione del danno probabile.

Per meglio capire questo concetto proviamo ad analizzare una situazione analoga ma con due soggetti diversi.

Un guasto che si verifichi ad un aereo di linea può determinare un danno molto elevato come la perdita di vite umane. Il pericolo però risulta essere così ridotto che, al confronto, il viaggiare in motocicletta presenta un rischio molto maggiore. Il danno in questo caso risulta essere inferiore, ma la probabilità che questo si verifichi è di gran lunga superiore.

Quindi il verificarsi di un guasto crea una situazione di pericolo che, in condizioni prestabilite, ci porta ad una situazione di insicurezza e quindi di rischio naturale.

Ancora, l'entità del danno che può seguire alla situazione di pericolo e la probabilità che al pericolo segua il danno, determina una situazione di danno probabile,

per poi arrivare ancora al rischio naturale.

A questo punto siamo costretti a valutare il rischio naturale. Se questo dovesse risultare accettabile allora il sistema in analisi resterebbe immutato. Al contrario se il danno naturale dovesse risultare inaccettabile si ricorrerebbe a delle misure di protezione che ci porterebbero ad avere solo un residuo di rischio.

1.1. Richiami di elettrotecnica

Un breve richiamo sulle fondamentali nozioni di elettrotecnica servirà a farci capire meglio la modalità con cui avviene un guasto e il perché questo avvenga.

Inoltre un accenno all'elettrofisiologia ci renderà più sensibili circa i danni che un attraversamento di corrente elettrica provoca nel nostro corpo.

Ricordiamo quindi che quando si viene a contatto con un impianto elettrico, la corrente elettrica e la tensione sono le fonti di tutti i pericoli in cui si possa incappare.

Cerchiamo allora di rivedere i concetti di corrente elettrica, tensione e resistenza.

1.1.1. La corrente elettrica

La corrente elettrica è costituita da un flusso di cariche ordinate (elettroni) che si muovono internamente ad un conduttore per effetto di un campo elettrico. L'unità di misura di corrente è l'ampere (A). L'intensità di corrente viene misurata con l'ampmetro.

Una corrente pari ad un ampere è costituita dal passaggio di una



✓ Il Rischio è l'espressione della valutazione economica o morale della probabilità che, una volta verificatasi la condizione di pericolo considerata, si determini il danno temuto



carica elettrica pari ad un coulomb che attraversa un conduttore in un secondo.

1.1.2. La tensione

La tensione è costituita dalla differenza di potenziale elettrico presente tra due conduttori. L'unità di misura della tensione è il volt (V) e può essere definita nel seguente modo:

un volt è la tensione elettrica che nasce ai capi di un conduttore percorso da una corrente di un ampere quando in esso si dissipa la potenza di 1 Watt (W). La tensione elettrica viene misurata con il voltmetro.

I concetti di corrente e tensione sono facilmente comprensibili tramite l'analogia idraulica.

La carica elettrica [coulomb] è assimilabile ad una capacità [litro]. Di conseguenza la corrente [coulomb al secondo] sarà assimilabile al flusso di acqua in una condotta [litri al secondo].

La tensione (differenza di potenziale) è assimilabile alla differenza di livello tra due serbatoi contenenti un liquido.

1.1.3. La resistenza elettrica

Il concetto di resistenza elettrica nasce dalla relazione che lega l'intensità di corrente che scorre in un conduttore con la tensione applicata ai suoi capi. In altre parole, se si considera un conduttore elettrico ai capi del quale viene applicata una determinata tensione, per sapere l'intensità della corrente che scorre nel suo interno, occorre conoscere proprio la resistenza. L'unità di misura della resistenza è espressa in Ohm

(Ω), in onore del fisico tedesco Georg Simon Ohm (1787-1854). Il suo valore può essere misurato in vari modi e con diversi strumenti.

Anche per quanto riguarda la resistenza elettrica si può ricorrere all'analogia idraulica: il flusso di un liquido che scorre in un tubo dipende dalla pressione alla quale è sottoposto e dagli impedimenti che trova lungo il suo percorso. Come abbiamo già detto la pressione è assimilabile alla tensione, il flusso alla corrente, gli impedimenti lungo il percorso (come, ad esempio, eventuali strozzature, l'attrito con le pareti del tubo e le curve) saranno assimilabili alla resistenza elettrica.

Una volta che sia nota la pressione (P), il flusso (F) e le strozzature (R), si potrà scrivere:

$$P=F \cdot R$$

e che quindi a parità di strozzature, se la pressione aumenta, aumenta anche il flusso; a parità di pressione aumentare il flusso vuol dire che le strozzature dovranno diminuire; a parità di flusso se aumenta la pressione vorrà dire che le strozzature saranno aumentate.

Analogamente, per quanto riguarda la corrente, tensione e resistenza possiamo scrivere:

$$V=I \cdot R \text{ (legge di Ohm)}$$

ed allora a parità di resistenza elettrica, se aumenta la tensione aumenta anche la corrente; a parità di tensione se aumenta la corrente dovrà necessariamente diminuire la resistenza; a parità di corrente, se la tensione aumenta vuol dire che la resistenza è aumentata.





√ La diversità delle caratteristiche fisiche di ognuno di noi, implica l'impossibilità di ottenere un valore esatto ed unico per tutti della resistenza del corpo umano



Le resistenze che la corrente incontra lungo il suo cammino dissipano energia sotto forma di calore, in molti casi infatti i resistori sono utilizzati proprio come fonte di calore. Qualsiasi conduttore elettrico è dotato di una sua specifica resistenza che si oppone al passaggio della corrente elettrica. In particolare a parità di dimensioni (sezione e lunghezza) di diversi conduttori si hanno valori della resistenza diversi. Avremo quindi dei materiali considerati dei buoni conduttori quali l'oro, l'argento, il rame, l'alluminio, l'acqua salata ed in generale tutti i metalli. Al contrario i cattivi conduttori trovano utilizzo come isolatori, tra questi citiamo le porcellane, le plastiche, le gomme, il PVC, il legno secco e tanti altri.

Per questi materiali si preferisce usare la legge di Ohm espressa in funzione della tensione e di un parametro detto Conduttanza.

Infatti:

$$I=U \cdot G$$

dove con G si è indicata la conduttanza che è legata alla resistenza dalla relazione:

$$G=\frac{1}{R}$$

la sua unità di misura è il Siemens (S) in onore dell'inventore tedesco Werner von Siemens (1816-1892).

2. Effetti fisiologici della corrente elettrica

Ma tali brevi richiami di elettrotecnica, che attinenza hanno con il discorso sulla sicurezza elettrica?

Questa è la domanda che chi legge probabilmente si starà po-

nendo.

Normalmente siamo abituati a sentir parlare di tensioni più o meno pericolose. Questa affermazione è in parte corretta, ma proviamo a darne una spiegazione razionale che ci dia inoltre un metro di valutazione attendibile ed univoco con il quale poter giudicare quali siano le tensioni pericolose, e quelle che lo sono un po' meno. Per fare questo, il richiamo alla legge di Ohm ci sarà molto utile. La premessa che la corrente elettrica ed il tempo di permanenza di questa all'interno del corpo umano risultano essere le due grandezze che incidono in maggior misura sulla pericolosità di un contatto con una parte attiva di un impianto elettrico, ci consente di porci due domande.

La prima è come si possa mettere in relazione la corrente elettrica e la tensione, visto che la corrente risulta essere la grandezza che genera le situazioni di pericolo.

La seconda domanda è perché generalmente una tensione di 12 V non è ritenuta pericolosa per l'incolumità dell'uomo ed, al contrario, una tensione del valore di 230 V può causare danni seri fino all'estrema conseguenza della morte.

Il corpo umano, quando attraversato da una corrente elettrica, si comporta esattamente come un conduttore caratterizzato da un suo valore di resistenza. Il valore di questa stessa resistenza determina a parità di tensione impressa, l'intensità della corrente in grado di fluire attraverso il nostro corpo. Fissato il valore di resisten-

za del corpo umano, avremo un passaggio di corrente attraverso lo stesso, proporzionale alle tensione impressa.

Questo modo di intendere la corrente elettrica, dà senso al fatto di considerare una tensione più o meno pericolosa, anche se, come specificato in precedenza, il vero pericolo è rappresentato dalla corrente elettrica che percorre il corpo umano e dal tempo di permanenza di questa all'interno dello stesso.

La diversità delle caratteristiche fisiche di ognuno di noi, implica l'impossibilità di ottenere un valore esatto ed unico per tutti della resistenza del corpo umano.

Ci si potrà riferire tuttavia a dei dati statistici medi, senza per questo incappare in gravi errori di valutazione. Il valore della resistenza misurato sullo stesso soggetto cambia in funzione del percorso e si va da una via a minor

resistenza ad una a maggior resistenza, rispettivamente nell'ordine:

- Mani - torace
- Mano sinistra - torace
- Mano destra - torace
- Mani - piedi

Sommando le percentuali di resistenza che la corrente elettrica incontra percorrendo l'intera lunghezza del corpo umano si otterranno i valori della resistenza da inserire nel circuito di guasto.

Inoltre la pericolosità del passaggio della corrente nel corpo umano è resa ancora più pericolosa in funzione del tipo di organi che incontra lungo il suo percorso. In particolare il cuore che funziona lui stesso con stimoli elettrici generati al suo interno e propagati attraverso tessuti assimilabili a dei veri e propri conduttori, ci dà l'idea di come una corrente che ne attraversi i tessuti possa provocare gravi disfunzioni, quali aritmia temporanea (la meno pericolosa), fibrillazione ventricolare ed arresto cardiaco, questi ultimi due reversibili solo con il tempestivo intervento del defibrillatore.

Per far sì che queste condizioni si verifichino, la corrente elettrica dovrà fluire all'interno del nostro corpo, cosa che accadrà solo se la corrente si potrà richiudere in un circuito. Ci chiediamo allora come, una volta entrati in contatto con una parte in tensione, questo circuito venga chiuso e quale percorso compia la stessa corrente.

In prossimità di una cabina di trasformazione, il conduttore di neutro del sistema trifase è collegato a terra tramite una resistenza. Il contatto con il suolo o con





Figura 1 - Resistenza percentuale delle varie componenti del corpo umano.





ff

✓ Sommando le percentuali di resistenza che la corrente elettrica incontra percorrendo l'intera lunghezza del corpo umano si otterranno i valori della resistenza da inserire nel circuito di guasto

””

Figura – Aree di influenza della corrente elettrica alternata. Zona (1) assenza di reazioni. Nella zona (2) nessun effetto dannoso. Nella Zona (3) effetti patofisiologici generalmente reversibili. Nella zona (4) probabile fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco e gravi ustioni.

le pareti ci rende fisicamente collegati al conduttore di neutro del sistema elettrico. Questo contatto quindi avviene indirettamente tramite degli oggetti dotati di un loro valore di resistenza. Questi oggetti sono la terra stessa, le scarpe e la resistenza che c'è tra i nostri piedi e la mano che tocca il conduttore in tensione. La loro somma determinerà il valore totale di resistenza che la corrente elettrica incontrerà nel richiudersi in questo circuito.

Nel caso del contatto temporaneo di due fasi del sistema elettrico con le due mani, ci troveremo in presenza del caso peggiorativo, poiché il percorso effettuato dalla corrente elettrica sarà quello con meno resistenza ed attraverserà direttamente il cuore.

Queste elencate sono le conseguenze peggiori di un contatto diretto con un conduttore in tensione, ma la corrente elettrica ha anche un effetto sui muscoli di tutto il corpo umano. La

contrazione involontaria dei muscoli è uno di questi effetti e l'entità di questa contrazione dipende dall'intensità della corrente. Il controllo volontario dei muscoli diviene sempre più difficile con l'aumentare della corrente circolante all'interno di questi, fino a che non si arriva alla perdita di controllo. A questo punto, mollare la presa del conduttore diviene impossibile, esiste quindi una soglia oltre la quale si perde il controllo volontario del muscolo e questa soglia prende il nome di corrente di rilascio.

Altri effetti pericolosi o addirittura letali possono essere: difficoltà o blocco respiratorio, edema cerebrale il quale causa una fuori uscita di sangue in grado di provocare una forte pressione al cervello con conseguenti danni temporanei o permanenti, ustioni in corrispondenza del punto di contatto con lacerazione della cute e distruzione dei tessuti degli organi interni.

Esistono curve che mettono in

relazione la pericolosità della corrente con la sua intensità ed il suo tempo di applicazione.

Dalla figura 2 possiamo ricavare quali siano i valori della corrente elettrica sopportabile dal corpo umano.

Nella zona (1) ci troviamo con valori di corrente al di sotto dei 0,5 mA; come si evince dal grafico un tale valore di corrente elettrica potrà permanere nel corpo umano per un tempo indeterminato, senza che ci sia percezione della stessa.

Nella zona (2) non si riscontra ancora nessun effetto dannoso sino alla soglia di tetanizzazione.

Nella zona (3) si possono verificare effetti patofisiologici. Un valore di corrente alternata inferiore a 500 mA può essere sopportato per pochi istanti, dopo di che si hanno le prime contrazioni muscolari, aumento della pressione sanguigna, difficoltà respiratorie, disfunzioni

nel controllo degli impulsi elettrici creati per il cuore che hanno come conseguenza le fibrillazioni atriali e temporanei arresti cardiaci senza fibrillazione ventricolare.

La zona (4) risulta essere naturalmente il limite massimo oltre il quale si verifica l'arresto cardiaco, arresto della respirazione e gravi bruciature. In particolare la curva c2 indica che ci troviamo in un range di corrente-tempo in cui una fibrillazione ventricolare ha una probabilità del 5%.

La curva c3 rappresenta lo stesso rischio della curva c2 ma con una probabilità del 50%.

A questo punto potremmo cercare di mettere in relazione il valore della tensione con la sua pericolosità. La domanda che ci poniamo a questo punto è se esiste un livello di tensione "sicuro" ovvero tale da non far scorrere nel corpo umano una corrente pericolosa.

Rispondere a questa domanda significa dover cercare una relazione tra la tensione di contatto e la corrente che questa è in grado di far fluire nel corpo umano. Per fare questo ci tornano utili i richiami di elettrotecnica visti prima. La legge di Ohm applicata nel modo giusto fornirà la curva tensione-tempo.

Una tensione di 50 V, in condizioni ordinarie, non è considerata pericolosa, anche se applicata per un tempo indefinito.

Determinando il valore medio di resistenza del corpo umano e analizzando le curve di siamo quindi riusciti a definire quale possa essere una tensione "pericolosa"

per l'incolumità di chi venga accidentalmente in contatto con una parte attiva dell'impianto elettrico.

Il contatto con una parte attiva dell'impianto elettrico può avvenire in due modi:

- contatto diretto
- contatto indiretto

Nel primo caso il contatto avviene toccando una parte attiva in tensione ed è considerato contatto diretto anche quando questo avvenga tramite un corpo metallico che non sia una massa (attrezzo da lavoro, canna da pesca, catenina...).

Nel secondo caso il contatto avviene toccando una massa che normalmente non è in tensione ma si trovi in tensione come conseguenza di un guasto.

Le parti metalliche appartenenti all'impianto elettrico normalmente non in tensione sono ad esempio le casse dei motori, gli involucri dei quadri elettrici, tubi o canali metallici per conduttori, sostegni di apparecchi di illuminazione ecc.

In generale il contatto indiretto è più insidioso del contatto diretto. Il contatto diretto si può evitare con un comportamento prudente nei confronti dell'impianto elettrico. Al contrario il contatto indiretto con parti metalliche di apparecchiature normalmente in tensione è frequentissimo ed inevitabile. L'unica sicurezza per l'operatore risiede nel sistema di protezione.

Esistono, allora, delle misure di protezione nei riguardi di uno o dell'altro tipo di contatto?

La risposta è naturalmente affermativa, altrimenti il già alto grado

“

√ Esiste un livello di tensione "sicuro" ovvero tale da non far scorrere nel corpo umano una corrente pericolosa? Per rispondere bisogna cercare una relazione tra la tensione di contatto e la corrente che questa è in grado di far fluire nel corpo umano

”

di infortunio elettrico risulterebbe una strage.

La protezione contro i contatti diretti viene effettuata per mezzo di:

- isolamento
- involucri
- barriere

Il rispetto delle distanze di sicurezza, contrassegnate da involucri e barriere di parti di impianto in tensione, risulta essere una misura preventiva efficace quando nell'ambiente in questione si preveda la sola presenza di personale specializzato.

La protezione contro il contatto indiretto viene attuata mediante dispositivi automatici di interruzione:

- interruttori magnetotermici (impianti TN)
- interruttori differenziali (impianti TN e TT)

ed in entrambi i casi è necessaria l'esistenza di un impianto di terra perfettamente funzionante e coordinato con le protezioni.

Le protezioni, a loro volta, richiedono uno studio approfondito dell'utenza da alimentare. Solo dopo un'oculata valutazione delle esigenze dell'impianto si potrà stabilire la giusta taglia di tutti i sistemi di protezione automatici. Il fatto di dotare un impianto di sistemi di protezione non coordinati tra di loro o non adatti per esempio a sopportare la corrente di corto circuito dell'impianto, ci permette di considerarlo come se ne fosse del tutto privo, quindi pericoloso.

3. Obblighi del lavoratore secondo la legge

Riassumiamo, qui di seguito, brevemente quali sono gli obblighi del lavoratore secondo il Decreto Legislativo 626 - 94.

art. 5

1. ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

2. in particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

e) non compiono di loro iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

g) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

art. 39

1. i lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di

“

✓ Il contatto indiretto è più insidioso di quello diretto. Quest'ultimo si può evitare con un comportamento prudente nei confronti dell'impianto elettrico

”



addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. i lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. i lavoratori

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

art. 44

1. i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. i lavoratori utilizzino i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione ed alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. i lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

- non vi apportano modifiche di loro iniziativa.

4. al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Bibliografia

[1] Vito Carrescia:

"Fondamenti di Sicurezza Elettrica", edizioni TNE, ottobre 2003

[2] Giorgio Corbellini: "IMPIANTI ELETTRICI - Reti elettriche di potenza", Volume 1 - parte 1, La Goliardica Pavese

[3] Giorgio Corbellini: "IMPIANTI ELETTRICI - Richiami di elettrotecnica generale e calcolo delle reti elettriche di bassa tensione", Volume 2 - parte 1, La Goliardica Pavese

[4] Francesco Iliceto:

"IMPIANTI ELETTRICI", Volume 1, Pàtron editore, BOLOGNA

[5] A. Bossi, S. Bossi:

"IMPIANTI DI TERRA", HOEPLI Milano

[6] L. Olivieri E. Ravelli: "Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica", CEDAM 2003

“

√ Il contatto indiretto con parti metalliche di apparecchiature normalmente in tensione è frequentissimo ed inevitabile. L'unica sicurezza per l'operatore risiede nel sistema di protezione

”



a cura di Massimo Lezzi De Masi

√ SICUREZZA

ANCHE PER LE PROFESSIONI

Anche per i lavoratori autonomi, compresi gli ingegneri, scatteranno alcune misure minime di protezione e alcuni obblighi sanitari. E' in preparazione, infatti, un testo unico sulla sicurezza. L'intenzione del Governo è di imporre ai liberi professionisti una visita medica annuale e l'utilizzo dei Dpi nei luoghi di lavoro a rischio, tra cui, ovviamente, spicca il cantiere. Misure che, se violate, esporrebbero per la prima volta anche l'autonomo a sanzione.

√ CONSIGLIO DI STATO-V-3.3.2004 n°1023

La ristrutturazione edilizia consiste nella fedele ricostruzione dell'edificio esistente con le medesime caratteristiche -dimensionali, architettoniche e stilistiche- lasciando immutati i volumi ; diversamente si è in presenza di nuova costruzione soggetta, come tale, all'osservanza delle norme urbanistiche vigenti al tempo in cui si procede all'esame della liceità della costruzione, anche ai fini di eventuale concessione in sanatoria.

√ CIRCOLARE 6.9.2004 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE: CRITERIO DIFFERENZIALE


"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

Tale circolare interviene a fare chiarezza in merito all'applicabilità del criterio differenziale (differenza da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo) ex art. 2, comma 2, D.P.C.M. 1° marzo 1991 e D. P. C. M. 14.11.1997

√ APPALTI, RIFORMA IN PUGLIA RIVOLUZIONATA LA L.R. 13/2001

Le novità:

- Aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari per gare fino a cinque milioni;
- Licitazione privata semplificata per gare fino ad un milione: le amministrazioni pubblicano la lista dei lavori da affidare per categoria e formano un albo delle imprese che vale tre anni.
- Affidamenti diretti: la soglia passa da 100 mila a 200 mila euro.
- Premio di accelerazione: è prevista esplicitamente la possibilità di prevedere somme da destinare a premio in favore degli appaltatori per la consegna anticipata delle opere.



✓ **CONTRIBUTI INARCASSA ANCHE SU CONSULENZE**

La sezione lavoro della Cassazione con sentenza 20670/2004 ha respinto il ricorso di un libero professionista.

Quindi l'ingegnere che svolge compiti saltuari di consulente finanziario deve versare i contributi a INARCASSA anche per questa attività. La cura di pratiche di finanziamento per attività agricole, industriali, commerciali o alberghiere, con particolare riguardo al settore energetico, è connessa, infatti, alla conoscenza del professionista ed è soggetta al versamento contributivo.

MIGLIORIAMO I NOSTRI SERVIZI

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, da sempre attento alle necessità dei propri iscritti e nella ricerca di sempre più specifiche prestazioni di servizi da fornire agli stessi, ha conferito mandato di brokeraggio assicurativo alla GAVA Broker srl per la ricerca delle migliori condizioni di mercato e gestione dei sinistri per prodotti assicurativi inerenti l'attività professionale e familiare.

La scelta di GAVA Broker srl è stata dettata dalle ampie garanzie che la stessa ha fornito per professionalità e competenza ben conoscendo le problematiche inerenti la nostra professione.

A completamento del servizio offerto, GAVA Broker srl ha dato la disponibilità per la presenza di un account tecnico presso la nostra sede di martedì dalle 16,30 alle 18,30 e giovedì dalle 10,30 alle 13,00.



a cura di Daniele Lorenzo De Fabrizio

P. O. R. PUGLIA 2000 – 2006.

SPESE TECNICHE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Come è noto l'allegato II al Complemento di Programmazione del P. O. R. Puglia 2000/2006 stabilisce che le Spese Generali (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza e Collaudi), sono ammissibili a finanziamento nella misura massima del 12% per i fondi FEOGA e variabile dal 12% al 19% per i fondi FERS.

Il suddetto disposto, a causa di una errata interpretazione da parte delle pubbliche Amministrazioni, ha, in alcuni casi, portato alla redazione di disciplinari di incarico illegittimi.

Il nostro Ordine, al fine di chiarire

le problematiche emerse, ha inviato la nota protocollo n. 1303/04, di seguito riportata, alla quale il Dirigente dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia ha dato riscontro chiarendo che, fermo restando l'inderogabilità dei minimi tariffari, le somme eccedenti la percentuale ammessa a finanziamento rimangono a carico dell'Amministrazione committente, che dovrà assicurare la copertura finanziaria.

In proposito vale la pena evidenziare che la sottoscrizione di convenzioni non rispettose dei minimi tariffari, **SONO NULLE**, come espressamente previsto dall'Art. 17, comma 14-quater della Legge 109/1994 e s. m. i.

Si rimanda alla pagina successiva per le suddette note

IMPORTANTE

CONSIGLIO DI STATO: DECISIONE n. 6572/2004.

L'offerta con un ribasso sui compensi minimi tariffari è un'offerta nulla e insuscettibile di essere valutata dalla Pubblica Amministrazione. I minimi tariffari per la progettazione di opere pubbliche sono sempre inderogabili e, dunque, ogni offerta che scende oltre il 20% di ribasso consentito dalla legge è automaticamente nulla e va esclusa dalla gara. L'Ente appaltante, quindi, non può tentare di salvare l'offerta correggendo il ribasso per riportarlo entro i margini consentiti. A indirizzare sui binari della legittimità gli sconti dei progettisti è il Consiglio di Stato che ha bocciato l'operato di una stazione appaltante la quale aveva tentato di sanare l'errore e addirittura aggiudicato la gara al professionista che aveva deciso il maxisconto.

ORDINANZA N. 3274/03 IN MATERA ANTISISMICA

SLITTANO DI 6 MESI LE NUOVE NORME

IN FASE DI CONCLUSIONE I CORSI ORGANIZZATI DAL NOSTRO ORDINE.

Regione, Province, Comuni e privati cittadini avranno altri 6 mesi di tempo per applicare la normativa relativa alle costruzioni nelle zone a rischio sismico. La decisione è stata disposta con Ordinanza della Protezione Civile la quale ha anche aggiunto che la proroga si è resa necessaria per consentire il completamento delle attività di sperimentazione da parte degli operatori e di tutti i soggetti chiamati a utilizzare o applicare le norme.



**Ordine degli Ingegneri
Provincia di Lecce**

Protocollo N. 1303
Lecce, 6 Luglio 2004

Spett.le Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Settore Musei Culturali e archivi storici
Via P. Godetti, 26
70100 Bari
(c.a. del Dirigente di Settore Dott. Francesco Virgilio)

Spett. le regione Puglia
Area Politiche Comunitarie
c/o Presidenza Consiglio regionale
Lungomare N. Sauro
70100 Bari
(c.a. Dott. Ing. Maselli)

Spett.le Ragione Puglia
Assessorato Lavori Pubblici
Via delle Magnolie – Zona Industriale
70026 Modugno (Ba)
(c.a. Ing. A. Serra)

E, p.c. Al Presidente della Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
Lungomare N. Sauro
70100 Bari

Alla Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri di Puglia
73100 Lecce

**Oggetto: Accordo di Programma Quadro Beni ed Attività culturali.
Progetto di recupero, ...ex convento Francescano di Ugento...
Richiesta modifica art. 9 – spese generali ammissibili a finanziamento.**

COMUNICAZIONI

Si riscontra la nota in oggetto per esprimere da parte di questo Consiglio piena con divisibilità delle problematiche sollevate.

Va innanzitutto premesso che in fase di redazione del progetto, a qualsiasi livello, il progettista, nella definizione del quadro economico, è tenuto alla determinazione dell'esatta cifra, corrispondente alle prestazioni professionali che si dovranno svolgere, sino alla completa realizzazione dell'opera, rimanendo inteso che somme non espressamente previste nel Q. E. o non correttamente valutate, non potranno essere liquidate.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che i corrispettivi per le prestazioni di che trattasi, sono stabilite da leggi dello Stato, sui quali l'Ordine professionale ne attesta la corretta applicazione in riferimento alla prestazione svolta.

Tutto ciò premesso, risulta difficile a questo Consiglio comprendere le ragioni per cui, tra tutte le somme che il D. P. R. n. 554/99 obbliga di prevedere nel Q. E. del progetto, codesto Ente abbia previsto delle ingiustificate limitazioni all'ammissibilità a finanziamento, esclusivamente alla spese tecniche, peraltro le sole ad essere univocamente stabilite da leggi dello Stato.

Per quanto sopra e nell'evidenziare che il disposto di cui all'allegato 11 del complemento di programmazione è lesivo del titolo professionale, si invita codesta spettabile Regione a procedere alla rettifica del suddetto disposto, specificando che le Spese generali ammissibili a finanziamento siano quelle rinvenienti dall'applicazione delle leggi vigenti in materia tariffaria.

Infine si fa presente che, in caso contrario, quest'Ordine, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento a quanto disposto dall'Art. 5, comma 4 della Legge n. 1395/23, si attiverà per quanto di propria competenza.

Distinti saluti

Il Consigliere segretario
Ing. L. Daniele De Fabrizio

Il Presidente
Ing. Paolo Stefanelli



REGIONE PUGLIA

Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Prot. N. 2303/FC

Bari, 15/07/04

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce
Viale M. De Pietro, 23
Lecce

E, P.c. al dirigente del Settore
Beni culturali
Sede

Al dirigente del Settore LL. PP.
Sede

Oggetto: POR Puglia 2000-2006. Spese generali progetti opere pubbliche.

Si riscontra la nota prot. N. 1303 del 6 luglio 2004 con cui codesto Ordine afferma la lesività al titolo professionale recata dalle disposizioni contenute nell'allegato II del Complemento di programmazione relativamente alle spese generali relative alla realizzazione di opere pubbliche.

Al riguardo si chiarisce che il citato allegato reca limitazioni alle suddette spese ai soli fini della rendicontazione e certificazione delle stesse al POR Puglia 2000-2006 e mai mette in discussione l'ammissibilità a finanziamento delle spese tecniche così come definite dal DPR 554/99, precisando che la parte eventualmente eccedente a quella indicata nel Complemento di Programmazione resta a carico dell'Amministrazione appaltante che, peraltro, è quella committente i relativi incarichi.

Il Dirigente
G. Maselli

Albo regionale dei collaudatori.

Modalità d'iscrizione

Costituito presso l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, l'Albo regionale dei collaudatori, ripartito in categorie corrispondenti a quelle di qualificazione delle imprese esecutrici delle opere pubbliche.

All'Albo possono iscriversi professionisti che abbiano eseguito direttamente incarichi di progettazione e/o direzione di lavori pubblici corrispondenti alle categorie per le quali chiedono l'iscrizione, in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali;
- abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione nel rispettivo albo professionale da almeno cinque anni alla data di invio della domanda. Condizione non richiesta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Non possono presentare domanda di iscrizione, invece, coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici o siano titolari, amministratori o direttori tecnici di imprese iscritte alla Camera di Commercio.

E' quanto stabilito dal Regolamento regionale, n. 6 dell'11 novembre 2004, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

Le domande di iscrizione, redatte nel rispetto dei modelli allegati al medesimo regolamento, dovranno essere presentate all'Assessorato lavori pubblici entro il 16 gennaio 2005. Quelle prodotte successivamente a tale data, saranno esaminate in seguito con cadenza semestrale.

L'Albo sarà aggiornato ogni tre anni. Pertanto, i professionisti interessati a mantenere l'iscrizione, nel trimestre precedente la scadenza, dovranno presentare nuova istanza corredata della dichiarazione di conservazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il regolamento è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 17 novembre 2004.

AVVISO AGLI ISCRITTI

D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Si rende noto che il Decreto Legislativo su menzionato stabilisce una serie di disposizioni che, sia Enti pubblici e soggetti provati, sono obbligati a rispettare. In particolare prescrive che tutti coloro i quali gestiscono dati "sensibili" e "giudiziari", sono obbligati ad adottare specifiche misure di sicurezza dei dati stessi, che devono essere riportate in un documento denominato D. P. S. (Documento Programmatico di Sicurezza). Tale documento dovrà essere adottato, perentoriamente, entro il 31.12.2004.

In proposito si chiarisce che, ai sensi dell'Art. 4, commi "d" ed "e", valgono le seguenti definizioni:

- **DATI SENSIBILI:** i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

- **DATI GIUDIZIARI:** i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) ad u) del D. P. R. n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

$$f = \frac{\sum_{a0} V_0}{\sum_{a0} V_0 + \sum_{a1} V_1 \frac{\bar{\phi}_1}{\phi_0}}$$

PROGRAMMA DEL CORSO SULLA NORMATIVA SISMICA

(ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003)

SEDI DEL CORSO: LECCE - MAGLIE

RIFERIMENTO PROGRAMMA	ARGOMENTI
1	TEORIA STATI LIMITE Prof. AIELLO
1	TEORIA STATI LIMITE Prof. DE LORENZIS
2	CONCETTI BASE DI DINAMICA DELLE STRUTTURE Prof. AIELLO - Prof. DE LORENZIS
3	CONCETTI INTRODUTTIVI DI SISMOLOGIA E GEOTECNICA SISMICA
4	AZIONE SISMICA DI PROGETTO E CARATTERIZZAZIONE DEI SITI
5	ADEGUATEZZA DEL SITO DI COSTRUZIONE E DEL TERRENO DI FONDAZIONE Prof. SIMONELLI
9	REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
10	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
11	SISTEMI STRUTTURALI
12	PROGETTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDO LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE Prof. PECCE
13	EDIFICI CON TAMPONAMENTI IN MURATURA
14	DETTAGLI COSTRUTTIVI
15	ESEMPI DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN C.A. - PROTEZIONE DELLE RESISTENZE Prof. PECCE
6	CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI
7	MODELLAZIONE STRUTTURALE PER IL CALCOLO AUTOMATICO Prof. DOLCE.
8	METODI DI ANALISI Prof. DOLCE.
17	REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
18	MATERIALI E MODALITA' COSTRUTTIVE
19	METODI DI CALCOLO
20	EDIFICI SEMPLICI
21	PARTICOLARI COSTRUTTIVE
22	ANALISI LINEARE Prof. LIBERATORE
23	ANALISI STATICA NON LINEARE
24	ESEMPI DI PROGETTAZIONE Prof. LIBERATORE Strutture prefabbricate Strutture in acciaio Prof. FAELLA Strutture in acciaio Strutture composte acciaio-calcestruzzo Prof. FAELLA
25	EDIFICI ESISTENTI - DEFINIZIONI
26	EDIFICI ESISTENTI - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
27	EDIFICI IN C.A. PRODUZIONE Prof. MANFREDI
28	EDIFICI IN MURATURA Prof. MANFREDI
29	PROGETTO ANTISISMICO DI OPERE DI FONDAZIONE SUPERFICIALI E PROFONDE Prof. SIMONELLI
30	PROGETTO ANTISISMICO DI OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI Prof. SIMONELLI
	ESEMPIO DI CALCOLO SU C.D. Prof. AIELLO
APPLICAZIONI SOFTWARE	

ASPETTI GENERALI

1. Teoria degli stati limite

- Concetto di stato limite; stati limite ultimo e di esercizio
- Calcolo delle azioni di progetto
- Calcolo delle resistenze di progetto
- Esempi di verifica allo stato limite ultimo e di esercizio in condizioni non sismiche
- Confronto con il criterio delle tensioni ammissibili

2. Concetti base di dinamica delle strutture

- Sistema elastico ad un grado di libertà
- Spettri di risposta elastici
- Sistemi ad n gradi di libertà
- Analisi modale
- Sistemi non lineari
- Duttilità
- Spettri di risposta anelastici
- "Capacity design" e gerarchia delle resistenze
- Duttilità locale e duttilità globale
- Fattori di struttura
- Strumenti per la modellazione della risposta non lineare

3. Concetti introduttivi di sismologia e geotecnica sismica

- Cenni di sismologia applicata all'ingegneria civile
- Macro e microzonizzazione del territorio nazionale
- Richiami di geotecnica sismica e dinamica dei terreni
- Fenomeni di pericolosità geotecnica sismica

4. Azione sismica di progetto e caratterizzazione dei siti

- Caratterizzazione geotecnica dei siti
- Categoria di suolo di fondazione, definizione del profilo Vs. 30
- Azione sismica di progetto, amplificazione stratigrafica e topografica
- Spettri di risposta di progetto, impiego degli accelerogrammi
- Azione sismica per le opere provvisorie
- Combinazione dell'azione sismica con le altre azioni

5. Adeguatezza del sito di costruzione e del terreno di fondazione

- Vicinanza del sito a faglie attive e lineamenti tettonici superficiali
- Stabilità dei versanti in condizioni sismiche, stabilità opera-pendio
- Suscettibilità alla liquefazione del terreno di fondazione
- Interventi di mitigazione

6. Caratteristiche generali degli edifici

- Progettazione antisismica
- Forme strutturali
- Regolarità strutturale
- Elementi strutturali secondari

7. Modellazione strutturale per il calcolo automatico

- Analisi strutturale
- Elementi strutturali
- Rigidezza degli elementi strutturali
- Eccentricità

8. Metodi di analisi

- Analisi statica lineare
- Analisi statica modale
- Analisi statica non lineare
- Combinazione delle componenti dell'azione sismica
- Verifica di elementi non strutturali
- Esempi di applicativi

COMPORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE IN C. A.

9. Regole generali per la progettazione

- Classi di duttilità
- Applicazione del criterio della gerarchia delle resistenze

10. Caratteristiche dei materiali:

- Calcestruzzo
- Acciaio

11. Sistemi strutturali

- Strutture a telaio
- Strutture a pilastri
- Struttura mista telaio-pareti
- Fattori di struttura

12. Progetto degli elementi strutturali secondo la gerarchia delle resistenze

- Travi: sollecitazioni di calcolo e verifiche di resistenza
- Pilastri: sollecitazioni di calcolo e verifiche di resistenza
- Pareti: sollecitazioni di calcolo e verifiche di resistenza
- Nodi trave-pilastro: verifiche di resistenza
- Diaframmi orizzontali: verifiche di resistenza
- Travi di collegamento: verifiche di resistenza

13. Edifici con tamponamenti in muratura

- Irregolarità provocate dai tamponamenti
- Effetti locali
- Limitazioni dei danni ai tamponamenti

14. Dettagli costruttivi

- Travi
- Pilastri
- Nodi trave-pilastro
- Pareti
- Travi di collegamento

15. Esempi di progettazione di edifici in c.a. protezione

16. Esempi con struttura prefabbricata

- Tipologie strutturali e fattori di struttura
- Tipologie di collegamenti e dimensionamenti
- Esempi di errori nella progettazione o nella realizzazione

COMPORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE IN MURATURA

17. Regole generali per la progettazione

18. Materiali e modalità costruttive

- Muratura ordinaria
- Muratura armata
- Fattori di struttura
- Limitazioni e requisiti delle tipologie edilizie

19. Modelli di calcolo

- Comportamento nel piano
- Comportamento fuori piano

20. Edifici semplici

21. Particolari costruttivi

22. Analisi lineare

- Analisi statica
- Analisi modale
- Verifiche per edifici in muratura ordinaria
- Verifiche per edifici in muratura armata

23. Analisi statica non lineare

- Metodo generale
- Metodo alternativo
- Verifiche per edifici in muratura ordinaria
- Verifiche per edifici in muratura armata

24. Esempi di progettazione

EDIFICI ESISTENTI

25. Definizioni

26. Valutazione della sicurezza

- Requisiti di sicurezza
- Criteri di verifica
- Dati necessari per la valutazione e fonti
- Livelli di conoscenza
- Coefficienti parziali di sicurezza
- Azione sismica
- Metodi di analisi Verifiche di sicurezza

27. Edifici in cemento armato produzione

- Identificazione del livello di conoscenza
- Diagnostica strutturale
- Tipo di intervento
- Progetto dell'intervento
- Modelli di capacità per la valutazione
- Modelli di capacità per il rinforzo
- Esempi di progetti di intervento
- Esempi di errori negli interventi

28. Edifici in muratura

- Identificazione del livello di conoscenza
- Diagnosi strutturale
- Tipo di intervento
- Progetto dell'intervento
- Modelli di capacità per la valutazione
- Modelli di progetti per il rinforzo
- Esempi di progetti di intervento
- Esempi di errori degli interventi

OPERE DI FONDAZIONE E SOSTEGNO DEI TERRENI

29. Progetto antisismico di opere di fondazione superficiali e profonde

- Requisiti generali e criteri di progettazione
- Fondazioni dirette (superficiali o interrato), capacità portante in condizioni sismiche
- Sollecitazioni di progetto, strutture dissipative e non - dissipative
- Criteri di dimensionamento, azione sismica, verifiche di sicurezza
- collasso per slittamento e rottura generale
- Spostamenti relativi eccessivi, opere di collegamento orizzontale tra fondazioni
- Fondazioni profonde (pali e pozzi), generalità, tipologie costruttive delle palificate
- Sollecitazioni di progetto, azioni inerziali e cinematiche in terreni stabili ed instabili
- Identificazione degli stati limite, interazione dinamica terreno-struttura
- Metodi di analisi, verifiche di sicurezza, effetti dinamici di gruppo, micropali
- Intervento di adeguamento sismico delle strutture di fondazione
- Esempi di applicazione

30. Progetto antisismico di opere di sostegno dei terreni

- Requisiti generali e criteri di progettazione
- Categorie di opere: muri massicci, cedevoli, non-cedevoli, flessibili, spalle da ponte
- Regimi di spinta, interazione dinamica terreno-struttura, azione sismica
- Metodologie di analisi, metodi pseudo-statici, pseudodinamici e dinamici
- Spinta idrodinamica, analisi accoppiata e disaccoppiata
- Verifiche di resistenza e stabilità
- Rottura terreno di fondazione e degli elementi strutturali di ancoraggio
- Verifiche degli spostamenti post-sismici e della fessurazione
- Esempi di applicazione

Esempi di calcolo con l'ausilio di software n. 8 (otto) ore.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 00186 ROMA – VIA ARENULA, 71

Prot. n. 14319 /U/MC/04
PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA – VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. – FAX 06.69767048

Roma, 28.9.2004

Prot. N. 16290 /U-AD/04
Circ. n. 387 /XVI Sess. 2004-10-26

Ai Consigli degli Ordini
Provinciali e alle Federazioni
e/o Consulte Regionali degli
Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 22 luglio 2004 (s.o. n.148 della G.U. del 27/08/2004)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera del 22 luglio 2004, che si allega per gli aspetti che riguardano l'accertamento e l'accertatore per l'impiego di gas da parte della società distributrice, ha di fatto attivato l'utilizzo di professionisti iscritti nell'elenco delle C.C.I.A.A. sezione e) in alternativa al proprio personale tecnico che deve possedere comunque i titoli di studio previsti dall'articolo 3 lettere a) o b) della legge 46/1990.

Nel regolamento oltre alle date di avvio degli accertamenti (ad esempio per i nuovi impianti a far tempo dal 1 ottobre 2004) sono precisati i criteri di incompatibilità degli accertatori (art. 5) e le informazioni dovute agli Ordini e Collegi professionali (art. 4).

Il Comune poi ha il diritto di attivare pure verifiche sugli impianti adottando per i verificatori i medesimi criteri indicati all'art. 5 e con l'obbligo di non potere utilizzare personale dipendente del distributore del gas.

Si invitano pertanto gli Ordini a informare i loro iscritti che hanno interessi professionali a riguardo sui contenuti della deliberazione dell'Autorità di cui all'oggetto.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Renato Biscaglia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Sergio Polese)

Di seguito si riportano stralci del testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione n. 129/04 del 22.07.2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

ARTICOLO 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1 Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

- a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90;
- b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

ARTICOLO 4

Informazioni agli Ordini e Collegi professionali

4.1 Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

ARTICOLO 5

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

5.1 L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:

- a) esserne stato il progettista;
- b) esserne stato l'installatore;
- c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
- d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti;

5.2 L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.

5.3 Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b).

5.4 L'accertatore, fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.

5.5 Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

ARTICOLO 7

Norme tecniche

7.1 Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'Uni, Ente nazionale di unificazione, e dal Cei, Comitato elettrotecnico italiano.

7.2 Il cig, comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto.

ARTICOLO 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

8.1 Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:

- a) euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- b) euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- c) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.3 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).

8.4 Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui al comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il titolo IV nonché dei contributi di cui all'articolo 14 versati ai Comuni che ne abbiano fatto richiesta.

8.5 Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali".

8.6 I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:

- a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
- b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
 - i) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;
 - ii) la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3.

8.7 Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.8 All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

[...]



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 00186 ROMA – VIA ARENULA 71

PROT. N. 16288/U-AD/04
Circ. n. 385/XVI Sess.

Roma, 28.09.2004

Ai Consigli degli Ordini e alle federazioni
e/o Consulte regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: D.P.R. 10/06/2004 n. 200 (G.U. N. 184 del 7/08/2004); regolamento recante modifiche al DPR 577/1982 concernente l'attività di formazione e studio del Corpo nazionale dei VV.F. nonché il certificato di prevenzione incendi.

Con il citato DPR 200/2004 vengono modificati ed aggiornati alcuni contenuti del DPR 577/1982 e indicate alcune precisazioni sul CPI rilasciato dai Comandi provinciali dei VV:F. a conclusione del procedimento istituito con il DPR 37/1998 e successive disposizioni al riguardo.

In sintesi le nuove disposizioni riguardano l'attività formativa svolta dalla nuova Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei VV.F. nonché per le attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi.

La modifica dell'Art. 17 del DPR 577/1982 prevede che il CPI attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti a conclusione del procedimento previsto dal DPR 37/1998 ribadendo così la responsabilità dei soggetti responsabili delle attività e quelle a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Cordiali saluti

Il Consigliere segretario
Dott. Ing Renato Buscaglia

Il presidente
Dott. Ing. Sergio Polese

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 200.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [...] EMANA il seguente regolamento:

Art. 1. *Campo di applicazione e finalità*

1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2. *Attività formative*

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente "Art. 7. *Attività formative*

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti dalle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi".

Art. 3. *Comitato centrale tecnico- scientifico per la prevenzione incendi*

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così composto:

- a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
- b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
- c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
- f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
- g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
- h) una dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
- l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
- m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca;

- s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
- t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e di periti industriali;
- u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
- v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- bb) un esperto della "piccola industria";
- cc) un esperto della "proprietà edilizia".

Art. 4. *Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi*

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:
"Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione Centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalità, specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le attività di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie".

Art. 5. *Certificato di prevenzione incendi*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. Certificato di prevenzione incendi

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta".

Art. 6. *Invarianza degli oneri*

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004-11-26

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del*

Consiglio dei Ministri

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARONI, *Ministro del*

lavoro e delle politiche sociali

Visto, *il Guardasigilli: CASTELLI*

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Prot. N. 16481/U-MC/04
Circ. n. 391/XVI Sess.

Roma, 13, 10,2004-11-21

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Autorità Garante della privacy-autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari – avvenuto rilascio nuove autorizzazioni

Con la presente si comunica a tutti gli Enti in indirizzo che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice della Privacy), ha provveduto a rilasciare le nuove autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (“Provvedimenti 30 giugno 2004”, pubblicati nel s.o. alla G. U. n. 190 del 14 agosto 2004, n. 141).

Si tratta di provvedimenti d’ufficio e a carattere provvisorio del Garante della privacy, aventi come destinatari (solamente) i soggetti privati e gli enti pubblici economici e quindi riguardanti i professionisti iscritti agli albi (ma non gli ordini professionali).

Le suddette autorizzazioni (in totale sono 7) sostituiscono quelle in scadenza rilasciate in precedenza e hanno lo scopo di consentire il trattamento di una serie di dati sensibili e giudiziari in via generale e preventiva – nel rispetto di precise regole – senza necessità quindi per l’interessato di ottenere di volta in volta una specifica autorizzazione del Garante per trattare i dati sensibili altrui. (Mentre, come noto, i soggetti pubblici non sono tenuti di regola ad acquisire l’autorizzazione del Garante per trattare i dati sensibili: art. 20 Codice Privacy).

In particolare, risultano di rilevanza per gli iscritti soprattutto l’Autorizzazione n. 1/2004 (“Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro”) e l’autorizzazione n. 4/2004 (“Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti”), che vengono per comodità trasmesse in allegato.

Entrambi i provvedimenti hanno efficacia dal 1 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Le altre Autorizzazioni datate 30 giugno 2004 – tra cui si segnala l’ “Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dei privati, oltre che nella G.u. citata, anche sul sito Internet www.garanteprivacy.it

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario,
cordiali saluti.

Il consigliere delegato
Dott. Ing. Renato Buscaglia

Il Presidente
dott. Ing. Sergio Polese

Allegati:

- a) Autorizzazione Garante privacy n. 1/2004;
- b) Autorizzazione Garante privacy n. 4/2004.

Provvedimento 30 giugno 2004.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n. 1/2004; stralci)

Il Garante per la protezione dei dati personali

[...] Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1. Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. B) e c);
- b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

- c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
 - d) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire la finalità di cui al punto 3), lett. h).
- 2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
 - b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
 - c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);
 - d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
 - e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
 - f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dei soggetti di cui alle precedenti lettere.
- 3) *Finalità del trattamento*

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali [...];
- b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a) [...], ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
- c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
- d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, [...], amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto di far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
- g) per garantire le pari opportunità;
- h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

4) *Categorie di dati*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possono essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare.

- a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere [...];
- b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), [...];
- c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) *Modalità di trattamento*

[...], il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato [...], in plico chiuso con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati [...];

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto [...];

6) *Conservazione dei dati*

[...] i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), [...]. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che [...] risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. [...].

7) *Comunicazione e diffusione dei dati*

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento dei dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) *Richieste di autorizzazione*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini in cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) *Norme finali*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro [...] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento



di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) *Efficacia temporale e disciplina transitoria*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 1/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il presidente: RODOTÀ
Il relatore: RODOTÀ
Il segretario generale: BUTTARELLI

Provvedimento 30 giugno 2004. Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (autorizzazione n. 4/2004)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[...] Autorizza

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, secondo prescrizioni di seguito indicate.

[...]

1) *Ambito di applicazione*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, [...].

Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti

Presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:

- dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2004;
- per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2004;
- da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicitari e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possono essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2004.

3) *Finalità del trattamento*

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

- per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo [...];
- ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive [...] anche a mezzo di sostituti e di consulenti

tecnici, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziari, [...] amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione [...]. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

c) Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale.

4) *Modalità di trattamento*

Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato [...], anche quando i dati sono raccolti presso terzi, e di acquisire, ove necessario il consenso scritto.

Se i dati sono raccolti per l'esercizio delle di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive [...], l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al proseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non compatibili. Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti [...].

Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

5) *Conservazione dei dati*

[...] i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che [...] risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. [...]. I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto ai successivi incarichi.

6) *Comunicazione e diffusione dei dati*

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) *Richieste di autorizzazione*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini in cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) *Norme finali*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, nonché delle norme volte a prevenire discriminazioni. Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

9) *Efficacia temporale e disciplina transitoria*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 4/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il presidente: RODOTA'

Il relatore: RODOTA'

Il segretario generale: BUTTARELLI

//AUTORITHY PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS: DELIBERAZIONE N° 40/04

Con questa delibera l'Autorità ha adottato il regolamento per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in riferimento a quelli alimentati per mezzo di reti.

L'attività di accertamento è svolta del distributore, per il tramite di accertatori che possono avere in alternativa personale tecnico dipendente dal distributore stesso (avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettera a) o b) della L. 46/90), ovvero personale tecnico non dipendente (iscritto nella sezione e) dell'elenco di una C.C.I.A.)

//UNA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA FRENA IL MASSIMO RIBASSO

La Corte di Giustizia Europea il 7.10.2004 ha depositato la sentenza secondo la quale la legge Merloni, che impone affidamenti solo al prezzo più basso, è contraria alla direttiva europea sui lavori. Viene così drasticamente ridimensionato il peso di uno dei pilastri della legge Merloni. La sentenza è subito operativa senza la necessità di ritocchi alla legge 109.

//SICUREZZA IN CANTIERE E LEGGE BIAGI: IL DURC VINCE SULLA DIA

La "riforma Biagi" -D.Lgs. n° 276 del 10.9.2003- ha introdotto una serie di novità nel campo del mercato del lavoro.

I datori di lavoro sono obbligati a procedere con l'informazione nei confronti dei lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e ad effettuarne la valutazione, includendo anche i lavoratori occasionali, in affitto, in somministrazione ecc.

Con l'introduzione del DURC (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), rilasciato dallo sportello unico INPS, INAIL, Cassa Edile, si introduce la sospensione del permesso di costruire o della DIA in caso di assenza della dichiarazione di regolarità. Questa novità vuole attribuire maggiore importanza alla regolarità contributiva, rendendola indispensabile per l'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di sicurezza.

// MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 6 maggio 2004-10-2004 -Attività ricettive turistico-alberghiere esistenti-

Tale circolare chiarisce alcuni punti dell'allegato al decreto sull'applicazione della regola tecnica, che ha aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti. In particolare si precisa che gli stessi criteri relativi alle scale, che non rientrano nel sistema delle vie di esodo, si applicano per analogia ai vani corsa di ascensori e montacarichi, nel caso in cui questi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento.

Prot. N. 3491

Lecce, venerdì 15 ottobre 2004

OGGETTO: Circolare n. 3/2004- Art. 86 comma 10 del decreto Legislativo n. 276 del 10/9/2003:
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Ai Sindaci
Ai Segretari Comunali
Ai dirigenti dell'U.T.C. dei Comuni
della provincia di Lecce

All'Ordine degli Ingegneri
All'Ordine degli Architetti
Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Lecce

Alle Imprese attive
Ai Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

L'art. 86 – comma 19 del **Decreto Legislativo n. 276 del 10/9/2003** (c.d. “**Legge Biagi**”), ha introdotto alcune modifiche all'art. 11 del Decreto Legislativo 14/8/96 n. 494, che comportano, tra l'altro, l'obbligo per il committente, relativamente a **lavori privati di natura edile soggetti a concessione o a denuncia di inizio attività** (DIA), di documentare la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice nei confronti dell'**INPS**, dell'**INAIL** e della **Cassa Edile**.

Con il Decreto Legislativo n. 251/04, correttivo della legge Biagi, pubblicato sulla G.U. n. 239/2004, è stato altresì stabilito che la mancanza di tale documentazione comporta la sospensione del titolo autorizzativo.

In risposta a specifico quesito formulato dall'Ance, il Ministero del Welfare – Direzione generale degli affari generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva, con nota n. 848 del 14/7/2004, ha chiarito che tale documentazione **non può essere oggetto di autocertificazione** da parte dell'impresa, ma deve essere rilasciata direttamente dai predetti Enti. La legge Biagi prevede che le certificazioni predette saranno rilasciate con unica procedura attraverso il **D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)**.

La convenzione stipulata il 15/4/2004 tra l'INPS, l'INAIL, le Organizzazioni Nazionali rappresentative dei Datori di Lavoro (ANCE, ANAEP A CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONF COOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI), e le Organizzazioni Nazionali rappresentative dei Lavoratori FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, **ha attribuito la funzione di emissione del D.U.R.C. alle Casse Edili** regolarmente costituite dalle parti sottoscrittrici l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 1998 e 19 settembre 2002. Attualmente le procedure per il rilascio del D.U.R.C. sono in fase di sperimentazione solo in alcuni ambiti territoriali, e saranno rese esecutive ed operanti sull'intero territorio nazionale nel mese di gennaio 2005.

Nel frattempo, **le certificazioni necessarie continueranno ad essere rilasciate separatamente dai tre Enti, con le modalità e secondo le procedure attualmente in atto.**

I nostri Uffici sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Geom. Osvaldo Troso

Al Consiglio di Amministrazione
dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce

Al via l'anagrafe per l'edilizia scolastica

a cura di Massimo Lezzi De Masi



La Legge 11/01/1996 n°23 all'art. 7 prevedeva la realizzazione di "un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica" per accertare "la consistenza e la funzionalità" degli istituti pubblici di tutta la Penisola. Parte con sei anni di ritardo il check-up degli Istituti (oltre 42 mila sull'intero territorio nazionale) che sarà completato entro la fine del 2005. Le informazioni saranno acquisite da un migliaio di rilevatori opportunamente formati che compileranno delle schede relative ai singoli Istituti per poi trasmetterle al sistema centrale, attraverso vari nodi regionali appositamente predisposti. La banca dati così costituita sarà consultabile da tutte le amministrazioni interessate (art. 3 - L. 23/96: Comuni per scuole materne, elementari e medie- Province per istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d'arte, conservatori di musica, accademia, istituti superiori per le industrie artistiche, convitti e istituzioni educative statali) al fine di acquisire informazioni sull'effettivo stato degli edifici scolastici pubblici, e di programmare gli interventi necessari alla messa in sicurezza degli istituti. Dal punto di vista economico i 20 miliardi di lire stanziati serviranno all'attività di rilevazione.

L'attività di rilevazione avrà per oggetto una griglia standard basata sui seguenti parametri:

URBANISTICA:

- Localizzazione dell'edificio scolastico;
- Upload della planimetria catastale;
- Raggiungibilità;
- Barriere architettoniche;

VINCOLI SISMICI:

- Classificazione zona sismica;
- Certificazioni di conformità;
- Relazioni geotecniche/geologiche;
- Vulnerabilità sismica con metodo Gndt/Cnr;

CONDIZIONI DI SICUREZZA:

- Certificazioni;
- Documentazione antincendio;
- Adempimenti 626;
- Impianti antincendio;

DATI STRUTTURALI E DIMENSIONALI:

- Morfologia e dimensioni per singolo piano;
- Tecnologia costruttiva per elemento strutturale;
- Stato di conservazione;
- Impiantistica;

Nel frattempo, però, non procede il piano straordinario per l'edilizia scolastica, non avendo ancora l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

Per quel che concerne la sicurezza degli edifici scolastici, il 9 novembre è stato pubblicato il Decreto Legge n. 266 "Proroga o differimento dei termini previsti da disposizione legislative", adottato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre u.s.

L'articolo 9 prevede che "al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n° 265 comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII

L'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole
- iniziative e finanziamenti -

Com'è noto, a fronte della vigente normativa al riguardo, il Ministero dell'Istruzione non procede direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alla Regioni e la concreta attuazione ai singoli Enti locali (Comuni fino alla scuola media e Province per la fascia secondaria ed Artistica) e, pertanto, non dispone di capitoli di bilancio *ad hoc* né per interventi ordinari né straordinari.

In particolare la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (legge quadro sull'edilizia scolastica), infatti – per certi versi ribadendo, in gran parte, quanto già previsto dalle varie norme previgenti – all'articolo 3 attribuisce a Comuni e Province la competenza in materia di fornitura, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (**compresi l'adeguamento e la messa a norma**) degli edifici adibiti all'uso scolastico (da attivarsi nell'ambito di piani triennali d'intervento predisposti dalle rispettive Regioni), nonché le forniture (acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento) con i relativi impianti, l'arredamento e le *spese varie d'ufficio*; fattispecie, quest'ultima, di carattere decisamente residuale ed a fronte della quale resterebbero a carico del Ministero le sole spese per l'attività didattico-scientifica delle scuole. Tale norma, però – al fine di consentire un'ideale programmazione ed un miglioramento generalizzato dell'edilizia scolastica in ambito nazionale - prevede anche una *partecipazione* ad adiuvandum dello Stato attraverso l'assegnazione alle regioni di appositi finanziamenti che esse, a loro volta, ripartiscono nel proprio ambito tra i competenti enti locali direttamente obbligati, sulla base degli indirizzi all'uopo indicati nei singoli decreti di riparto. Tali **finanziamenti** – attivati con appositi decreti del Ministero dell'istruzione – sentita la Conferenza Stato-Regioni – sono erogati sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa DD. PP. Con totale ammortamento a carico dello Stato e vengono attribuiti (ai sensi dell'art. 4 della legge in questione) attraverso piani triennali di programmazione regionale articolati in singoli piani annuali attuativi, assentiti dal Ministero medesimo.

La relativa copertura finanziaria viene reperita annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso l'appostamento nel bilancio dello Stato – nelle apposite tabelle facenti capo al Ministero dell'Economia – di una somma necessaria per l'ammortamento (di solito quindicennale) dei mutui ed il loro ammontare complessivo, concretamente assegnabile nell'anno di riferimento, dipende dal tasso di sviluppo praticato, al momento, dell'istituto mutuante. Così ad esempio, nella legge Finanziaria per il 2003 sono stati previsti sull'apposito capitolo del suindicato Dicastero, impegni quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 e di euro 30.987.000 dal 2004 (confermati nella vigente legge finanziaria per tale anno), come rate di ammortamento di mutui, che hanno consentito l'avvio del terzo triennio di programmazione (2003/2005) con la concreta attivazione delle sue due prime annualità, attraverso l'assegnazione **di euro 112.600.641 per il 2003 ed euro 348.915.607 per il 2004**, con apposito decreto di riparto datato 30 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. del successivo 11 novembre. Al momento, poi, ci si è attivati con la richiesta di un congruo finanziamento nell'emananda finanziaria per completare il triennio di riferimento con l'annualità 2005.

Peraltro, dalla data di entrata in vigore della suindicata legge n. 23/96 erano già stati attivati, senza soluzione di continuità, due trienni di programmazione, 1996/1998 e 1999/2001, ed in particolare:

Primo triennio:

- Lire 456 miliardi per il primo piano annuale attuativo del triennio,
- Lire 522 miliardi per il secondo, nel corso del quale è stato previsto un investimento maggiorato per

Marche ed Umbria, colpite dal sisma,
- Lire 591 miliardi per il terzo,
per complessivi lire 1.569 miliardi.

Secondo triennio:

- Lire 385 miliardi per il primo piano annuale attuativo del triennio,
- Lire 398 miliardi per il secondo,
- Lire 612 miliardi per il terzo,
per complessivi Lire 1.395 miliardi di vecchie lire.

Nell'intero sessennio 1996/2001 sono stati, dunque, complessivamente assegnati **Lire 2.964 miliardi**, ripartiti dalle singole Regioni nel proprio ambito sulla base degli indirizzi formulati nei rispettivi decreti di assegnazione e, **soprattutto, per l'adeguamento e messa a norma** degli edifici scolastici – che, peraltro, ai sensi dell'articolo 15 della legge 265/99, avrebbero dovuto essere completati, da parte dei competenti Enti locali entro il 31 dicembre 2004 (prima dell'intervento del D.L. 266/2004 che, all'articolo 9, ne prevede la prorogabilità non oltre la fine del prossimo anno) – nonché per il soddisfacimento del fabbisogno di aule e palestre, per i completamenti funzionali e per l'eliminazione dei doppi turni (ormai pressoché scomparsi) e dei fitti onerosi.

Tali finanziamenti, che hanno consentito l'attivazione di circa 9.000 opere nel settore – con notevoli impatti anche sul sociale e sull'indotto collegato – costituiscono attualmente l'unica possibile forma d'intervento dello Stato al riguardo; intervento, peraltro, ordinario, aggiuntivo rispetto ai compiti e responsabilità propri degli Enti locali e, nello spirito della legge di riferimento, costante negli anni e che fa seguito ad altri, similari, già attivati con leggi speciali, che assumevano, invece, carattere straordinario in quanto estemporanei e collegati ad eventi contingenti. Questi ultimi interventi hanno consentito l'assegnazione, sempre sotto forma di mutui, dei seguenti importi: Lire 4.000 miliardi ai sensi della legge 488/86 (c.d. Legge Falcucci), finalizzata essenzialmente all'eliminazione dei doppi turni, attualmente residuati a pochi casi per lo più determinati da situazioni particolari, contingenti e transitorie;

Lire 1.500 miliardi ai sensi della legge 430/91, di prosecuzione della precedente e come risposta alle richieste provenienti dai movimenti giovanili dell'epoca;

Lire 200 miliardi destinati alle aree depresse del meridione, previsti dalla legge 431/96; il tutto per un totale di 5.700 miliardi.

Al momento, i criteri per la ripartizione dei finanziamenti attribuiti alle Regioni – peraltro a suo tempo convenuti nell'**Osservatorio per l'edilizia scolastica** costituito ai sensi dell'art. 6 della legge 23/96 e concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome – si fondano essenzialmente sui seguenti indicatori, tratti dalla situazione come nota al Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione all'atto dei singoli riparti:

- 1. affollamento delle strutture scolastiche;**
- 2. precarietà degli edifici e degli impianti;**
- 3. carenza di palestre ed impianti sportivi;**
- 4. organizzazione del territorio;**
- 5. entità delle locazioni onerose degli immobili adibiti all'uso scolastico e del patrimonio storico.**

Ai citati criteri viene attribuito un indice percentuale di valenza che, rapportato alla somma complessivamente disponibile – tenuto conto del numero degli edifici scolastici insistenti nei rispettivi ambiti regionali – consente di pervenire all'importo da assegnare ed in tale sede viene anche riconosciuto un bonus particolare alle singole regioni, in relazione alla capacità di spesa da esse dimostrata nell'utilizzo dei finanziamenti loro assegnati nelle annualità precedenti.

Ciò premesso – ed evidenziato che l'attuale situazione edilizia si riferisce a circa 10.800 istituzioni scolastiche, articolate su più di 42.000 edifici, per un'utenza complessiva di oltre nove milioni di interessati, tra alunni e personale scolastico – si rammenta che la recente legge 53/2003 di riforma degli ordinamenti scolastici, prevede, tra l'altro, un apposito piano programmatico di interventi finanziari, tra i quali quelli diretti all'adeguamento delle strutture e che la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) contempla, all'articolo 80, comma 21, l'attivazione di un **piano straordinario per la messa in sicurezza nelle scuole**, con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, nell'ambito del programma delle infrastrutture previsto dalla legge 443 del 21 dicembre 2001 con ripartizione da parte del CIPE della somma necessaria tratta dalle risorse di cui all'articolo

13, comma 1, della legge 166/2002 (che tale programma finanzia) a fronte delle attuali competenze di comuni e province.

Tale piano è stato tempestivamente predisposto – anche alla luce delle più recenti disposizioni della protezione civile in ordine ai diversi livelli di sismicità del territorio nazionale (D.M. 20 marzo 2003, su G.U. 8 maggio 2003, n.72) – ed è attualmente all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture per la successiva sottoposizione al citato organismo.

Nel contempo, a fronte della particolare urgenza, è stato predisposto un primo *piano stralcio* che prevede complessivamente 738 interventi a livello regionale per circa 194 milioni di euro, condiviso in conferenza unificata e da sottoporre al CIPE per la concreta assegnazione delle relative risorse.

La suindicata legge finanziaria prevede, inoltre, all’articolo 70, **la riserva, per due anni, del 30% del fondo di rotazione** presso la Cassa DD.PP. per anticipare le spese dirette alla progettazione delle opere di cui sopra (che comporta l’anticipo, ai soggetti attuatori, delle somme necessarie); disposizioni a cui si aggiunge quella, di carattere più generale, contemplata dall’articolo 1 del D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, relativo alle misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territorio colpiti da calamità naturali.

Al fine, peraltro, di assicurare un minimo di finanziamento all’iniziativa – auspicabilmente stabile nel tempo – su iniziativa del Ministero dell’Istruzione è stata inserita nella vigente legge finanziaria 2004 (articolo 3, comma 91) una norma che contempla come ad essa sia riservata una somma non inferiore al 10% delle risorse complessive previste dalla citata legge 166/2002 e che, di fatto, ha consentito la concreta predisposizione del *piano stralcio* indicato in precedenza.

Con l’occasione, si ricorda, poi, che, in sostituzione di quelle risalenti al 1975, sono state recentemente definite le nuove linee guida per la **normativa tecnica** previste dall’articolo 5 della legge 23/96, caratterizzate, tra l’altro, da una particolare attenzione per le tematiche afferenti alla sicurezza, da sottoporre alle valutazioni dell’Osservatorio per l’Edilizia scolastica per il successivo inoltrare al Ministero delle Infrastrutture ai fini dell’emissione del relativo, previsto, decreto interministeriale.

Sono state, poi, concretamente avviate le attività finalizzate all’attuazione dell’**Anagrafe nazionale** dell’edilizia scolastica, articolata per Regioni, di cui all’articolo 7 della medesima legge, con l’assegnazione dell’incarico alla società di consulenza vincitrice dell’apposita gara, nonché la predisposizione della relativa modulistica di rilevazione e l’analisi dei programmi e delle procedure, che fanno seguito alla già effettuata attribuzione dei previsti fondi alle Regioni.

Essa – per la quale è previsto l’utilizzo di rilevatori locali all’uopo formati – costituirà lo strumento d’elezione per la conoscenza, da parte di tutti i soggetti istituzionalmente competenti (Uffici centrali e periferici del MIUR, Regioni, Comuni e Scuole), dell’effettivo stato del patrimonio immobiliare scolastico sul territorio, anche ai fini della migliore programmazione ed attuazione delle necessarie iniziative e dovrebbe concretamente produrre i propri risultati entro la fine del prossimo 2005.

Al momento – già definite le schede di rilevazione ed il relativo manuale di compilazione - sono stati completati presso il MIUR gli appositi corsi di formazione del personale delle Regioni (*Formatori*), che dovrà, a sua volta, istituire i *rilevatori* locali (circa un migliaio, a livello nazionale) e di quello *tecnico* da adibire alla gestione dei *nodi* regionali, l’approntamento dei quali è *in itinere* e sarà completato entro l’anno.

Per quanto riguarda poi, in particolare **le tematiche della sicurezza delle scuole**, si evidenzia come l’amministrazione scolastica sia sostanzialmente interessata dalla normativa in materia di sicurezza, tanto come soggetto passivo – come soggetto cioè, destinatario delle relative disposizioni, sia dal punto di vista strutturale che da quello operativo inerente al proprio personale – quanto come soggetto attivo, come propulsore, cioè, della cultura della sicurezza nel mondo della scuola.

Ricordato preliminarmente come il settore contempra comunque grossi numeri, si ribadisce che, limitatamente all’aspetto strutturale, ai sensi della vigente normativa in materia, ed in particolare della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, tutto ciò che attiene alla fornitura, manutenzione e gestione degli edifici scolastici – ivi compreso l’adeguamento e messa a norma, con relative certificazioni – rientra nelle dirette ed esclusive competenze e responsabilità degli enti locali (Comuni o Province) rispettivamente interessati.

Ed altrettanto vale per la vigilanza – peraltro facente capo agli Organismi a ciò Istituzionalmente preposti, come ASL o VV.F. – in merito all’effettiva assunzione, da parte di tali Enti responsabili, delle opportune misure previste dalla normativa in materia di sicurezza, fermo restando che è sempre stata cura costante del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare un’iniziativa finalizzata a favorire la più idonea e sicura erogazione del servizio scolastico all’utenza.

Ciò premesso, e ribadito ancora una volta come, ai sensi del D.l.vo 626 /94 e seguenti, gli interventi di carattere strutturale siano di competenza degli Enti locali, il compito e la responsabilità dell'Amministrazione scolastica – ed, in particolare, del Dirigente scolastico, identificato come *datore di lavoro* ai fini delle disposizioni di cui alla normativa suindicata – in tale settore si riduce sostanzialmente (salva l'adozione dei provvedimenti cautelari eventualmente necessario) nel chiedere formalmente ad essi l'opportuno adempimento, si rappresenta, in estrema sintesi, come il Ministero dell'istruzione, abbia, tra l'altro:

- √ emesso il D.M. 21 giugno 1996 n.292, con il quale sono stati identificati i “datori di lavoro” per l'Amministrazione scolastica (e segnatamente nelle scuole i Capi di istituto);
- √ emesso il D.M 29 settembre 1998, n.382 contenente il regolamento applicativo delle norme sulla sicurezza nelle scuole ed identificato le attività, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza dei capi di istituto in quanto datori di lavoro nella comunità scolastica;
- √ emanata la circolare 29 aprile 1999 n. 119, che ha dettato puntuali istruzioni operative in merito, evidenziando in particolare, compiti di responsabilità del Capo d'istituto – rispetto a quelli degli Enti locali – ed indicando modalità e mezzi per farvi fronte;
- √ costituito l'Osservatorio permanente per la sicurezza con compiti di promozione, indirizzo e coordinamento in materia, costituito da componenti centrali e periferici coinvolti nella tematica, competente anche alla proposizione di concrete proposte operative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, svolgendo altresì opera di sollecitazione consulenza e sostegno per gli uffici scolastici periferici e per le stesse scuole, al fine della migliore applicazione della normativa in parola, nonché di un costante monitoraggio della situazione sul territorio;
- √ partecipato alla definizione dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1999 numero 265, che ha puntualizzato come le attività di competenza delle attività scolastiche e quelle facenti capo agli Enti locali debbano essere completate entro il 31 dicembre, rispettivamente del 2000 e del 2004;
- √ prevista un'apposita procedura per il monitoraggio dello Stato di avanzamento delle varie operazioni in materia;
- √ diffuso negli uffici scolastici periferici e nelle singole scuole, un apposito prodotto multimediale (15.000 dischetti riproducibili) contenente un corso di autoformazione autocertificante diretto a consentire l'assolvimento dell'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori, nonché inserito, nel percorso formativo dirigenziale riservato ai capi d'istituto, un apposito curriculum opzionale relativo alla materia della sicurezza, per quelli di essi che intendevano assumere direttamente la figura di *responsabile per la sicurezza*;
- √ costituito l'Osservatorio paritetico per la Sicurezza nella scuola, con le OO.SS. di categoria, più volte riunitosi e nel cui ambito sono state affrontate e definite varie tematiche, che hanno trovato successivo, puntuale riscontro in appositi provvedimenti;
- √ auspicato e favorito l'indirizzo a che il rapporto tra scuola ed Enti locali vada sviluppato nel segno della migliore integrazione sinergica e di spirito collaborativi, favorendo contatti con gli organismi rappresentativi di tali Enti ed intensificando il rapporto con essi al fine di reperire soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa.
- √ Attivati corsi per “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione” e per i rappresentanti dei lavoratori, destinati al personale dell'amministrazione centrale e periferica nonché per “Addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza” e per “addetti al primo soccorso”, realizzati in accordo con l'apposito Comitato (INAIL);
- √ Data concreta attuazione alla Direttiva n.210 del 3.9.1999 relativamente all'articolo 2, comma 3, stanziando una prima assegnazione di fondi per la formazione, a quegli uffici scolastici periferici dimostratisi più sensibili alle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro da impiegare per una prima fase di formazione presso le istituzioni scolastiche delle figure sensibili (antincendio e pronto soccorso) dei datori di lavoro, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti dei lavoratori;
- ❖ Partecipato attivamente a “Carta 2000 per la sicurezza”;
- ❖ Emanata la Circolare n. 122 del 19 aprile 2000, relativa agli impegni assunti in tale sede, con la quale si intende favorire nelle scuole la diffusione- a tutti i livelli – di una vera e propria *cultura* della sicurezza;
- ❖ Ottenuti nella legge *finanziaria* relativa al 2001 Lire 40 miliardi per sovvenire agli adempimenti di settore relativi alla sicurezza, con particolare riguardo alla formazione delle “figure sensibili”, concretamente ripartiti sul territorio con provvedimenti del 4 maggio e del 23 ottobre 2001;
- ❖ Definita un'apposita convenzione con il Ministero dell'Interno (V.V.F.), datata 25 ottobre 2001, per favorire

l'attività formativa precisata e prodotto – al riguardo – un apposito CD-rom diffuso in congruo numero alle Direzioni regionali, nonché avviati gli opportuni contatti per l'eventuale stipulazione di un analogo provvedimento col Dicastero della Salute (C.R.I.);

- ❖ Attivata, con circolare del 3 dicembre 1999, una puntuale attività di monitoraggio della situazione relativa alla sicurezza nelle scuole sull'intero territorio nazionale, riproposta – dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2000, contemplato dall'articolo 15 della legge 265/99 per il completamento delle attività di competenza dei Capi d'istituto – con circolare dell'8 maggio 2001. A conclusione del monitoraggio – effettuato tramite la rete INTRANET di questo Ministero e coinvolgente le circa 10.800 scuole del territorio nazionale, con una percentuale di risposta superiore al 90% di esse – è stata prodotta, in data febbraio 2002, un'apposita pubblicazione riassuntiva, con relativo CD-rom, diffusa anche sulla citata rete INTRANET;
- ❖ Emesse le Circolari 14 maggio 2002, n. 1252 e 20 giugno 2003, n. 1746, con le quali – nel ripartire anche per ciascuno degli anni 2002 e 2003 l'equivalente di altri 40 miliardi di lire annui, reperiti nelle rispettive leggi *finanziarie*, per le attività afferenti alla sicurezza – sono state fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo, nonché ottenuti nella vigente legge finanziaria l'equivalente di altri 40 miliardi di vecchie lire da ripartire nel corrente anno per analoghe finalità, effettivamente assegnati con ministeriale n. 1360 del 9 luglio 2004.

Tutto ciò che è stato rappresentato in precedenza riguarda essenzialmente l'attività di questo Ministero come *destinatario passivo* della normativa in materia di sicurezza.

Come *soggetto attivo* della stessa, invece (oltre alla fattiva partecipazione a “Carta 2000” per la sicurezza ed alla successiva emanazione della normativa consequenziale nonché ad un'intensa attività di formazione del personale scolastico, direttivo, docente ed ATA, anche con la predisposizione e diffusione di appositi supporti multimediali), per una più diffusa sensibilizzazione della cultura della sicurezza nel campo scolastico e sociale – ricordato come in alcuni curricula la problematica relativa alla sicurezza sul lavoro è già compresa, sotto l'aspetto tecnico, nelle materie di insegnamento professionalizzanti e che in alcuni indirizzi sperimentali ne è contemplata la trattazione nell'ambito della materia del “diritto del lavoro” – si è proceduto ad imprimere (o implementare) una particolare “curvatura” verso la tematica in questione nell'ambito dei vari percorsi scolastici (sia nel momento formativo che in quello più propriamente didattico/nozionistico), soprattutto prevedendo e raccomandando possibili spazi nei POF relativi ad alcuni indirizzi (essenzialmente di carattere tecnico-professionale), anche con riguardo all'eventuale formazione di specifiche, nuove, figure professionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute.

Il recente D.L.vo 19 febbraio 2004, n. 59, inoltre – nella definizione delle norme generali adottate a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 – tra gli obiettivi specifici di apprendimento per l'educazione alla Convivenza civile, prevede espressamente, quale profilo educativo, culturale e professionale, uno stile culturale e comportamentale dell'alunno improntato al rispetto dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute e della sicurezza propria ed altrui, in condizioni sia ordinarie che straordinarie di pericolo ed emergenza. Quanto sopra, senza dimenticare ulteriori iniziative, quali, a titolo esemplificativo:

- ★ l'attivazione – di concerto con Ministero degli Interni e Protezione civile – del *Progetto scuola sicura*, prima rivolto alle scuole dell'obbligo e successivamente esteso anche a quelle superiori, per un'adeguata informazione/formazione, sia in chiave preventiva, per una corretta conoscenza del territorio e dei rischi con i quali si convive, sia in caso d'emergenza, per educare a comportamenti improntati a principi di collaborazione, solidarietà ed autocontrollo;
- ★ la stipulazione di un protocollo d'intesa tra MIUR ed INAIL, per l'attivazione di un collegamento stabile tra scuola, università ed impresa, per diffondere – anche attraverso l'erogazione di apposite borse di studio – la conoscenza delle tematiche relative alla prevenzione e sicurezza. Sviluppando l'azione di formazione ed informazione negli studenti della fascia secondaria ed universitaria;
- ★ le ulteriori iniziative adottate puntualmente, in sintonia con gli altri Enti comunque coinvolti (ad esempio, l'ISPESL, RAI Educational, Cittadinanza attiva) – anche tramite i *media* – per diffondere la tematica e per sinergizzare gli interventi di competenza nella materia relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

dal Consiglio: **del 31.05.2004**
ISCRIZIONI

- 2427 Ing. SCRIMIERI Luigi - Via Grotti, 17/quarter
73013 Galatina
- 2428 Ing. DE RINALDIS Salvatore - Via Martiri d'Ungheria,
73020 Carpignano Salentino
- 2429 Ing. REHO Umberto - Via Montesanto, 43 - 73055 Racale

dal Consiglio: **del 07.06.2004**

ISCRIZIONI

- 2430 Ing. RUSSO Andrea - Via Luigi Corvaglia, 77
73100 Lecce

CANCELLAZIONI

- 492 Ing. CIOCCA Giovanni - Lecce: trasferito ad Asti

dal Consiglio: **del 21.06.2004**

ISCRIZIONI

- 2431 Ing. MARTELLA Angelo - Via Lor. Perosi, 5 - 73039 Tricase

dal Consiglio: **del 28.06.2004**

ISCRIZIONI

- 2432 Ing. ALEMANNI Massimo - Via Savonarola, 3
73010 Porto Cesareo
- 2433 Ing. BORTONE Maurizio - Via M. Schipa, 18
73037 Poggiardo
- 2434 Ing. VERGARI Aldo - Via S. Vito, 33
73018 Squinzano
- 2435 Ing. LINCIANO Luigi Piero Via - Montenegro, 55
73020 Merine di Lizzanello

dal Consiglio: **del 12.07.2004**

ISCRIZIONI

- 2436 Ing. TREVISI Daniele - Via Vico Trevisiano, 33
73012 Campi Salentina
- 2437 Ing. BARONE Gianluigi - Via Gallipoli, 143 - 73048 Nardò
- 2438 Ing. PIZZILEO Danilo - Via G. Galilei, 40 - 73043 Copertino
- 2439 Ing. NUZZO Alberto - Viale Leopardi, 66 - 73100 Lecce
- 3 Ing. JUNIOR STICCHI DAMIANI Francesco Saverio
Via Urbino, 14 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

1630 Ing. URSO Rocco - Andrano: trasferito a Bergamo
129 Ing. CASTO Antonio - Casarano: a domanda

dal Consiglio: **del 26.07.2004**

ISCRIZIONI

2440 Ing. CAMPA Leonardo - Via Cavour, 52 - 73040 Melissano
2441 Ing. LILLO Paolo P.zza Mazzini, 35 (Galleria)
73100 Lecce
2442 Ing. SCUPOLA Nicola - Via Mad. del Passo, 145
73040 Specchia
2443 Ing. MIGLIETTA Giovanni Paolo - Via De Castris, 111
73015 Salice Salentino
2444 Ing. RIZZELLO Annibale - Via Don Luigi Sturzo, 16
73038 Spongano

dal Consiglio: **del 06.09.2004**

ISCRIZIONI

2445 Ing. STAMERRA Luigi - Via Puccini, 56 - 73100 Lecce
2446 Ing. DERVISHI Elton - P.zza Flascassovitti, 2
73100 Lecce
2447 Ing. PORTALURI Mauro - P.zza Achille Pellizzari, 4
73024 Maglie

CANCELLAZIONI

1631 Ing. PETRACCA Francesco Luigi
Copertino: trasferito a Roma

dal Consiglio: **del 13.09.2004**

ISCRIZIONI

2448 Ing. SURANO Emanuele - Via Curti Madama, 33
73042 Casarano

dal Consiglio: **del 27.09.2004**

ISCRIZIONI

2449 Ing. MARTINA Ivan - Via L. Pepe, 30 - 73100 Lecce
2450 Ing. MODONI Alessandro - Via Imp. Adriano, 9
73100 Lecce
2451 Ing. CALO' Alberto - Via Campania, 16 - 73013 Galatina
2452 Ing. FOGGIARO Paolo - Via Cappuccini, 59
73044 Galatone

CANCELLAZIONI

1597 Ing. GIRAU Fabio Fernando
S. Cesario di Lecce: trasferito a Udine

dal Consiglio: **del 04.10.2004**

ISCRIZIONI

- 2453 Ing. DE PASCALIS Marco - Via Basento, 3
73013 Galatina
- 2454 Ing. ROMANO Pierluigi - Via Giovanni XXIII, 35
73013 Galatina
- 2455 Ing. TOMMASI Andrea - Via Bellini, 12
73021 Calimera
- 2456 Ing. BENEDETTI Angela - Via Viterbo, 3 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

336 Ing. BRUNO Bernardo - a domanda

CANCELLAZIONI

- 200 Ing. MAGNO Giuseppe - Lecce: per decesso.
- 834 Ing. PICCINNI Alberto Ferruccio - Trasferito a Bari
- 2058 Ing. DE BLASI Emanuela - Trasferito a Pisa

dal Consiglio: **del 25.10.2004**

ISCRIZIONI

- 2457 Ing. LONGO Antonella - Via Pirelli, 40
73012 Campi Salentina
- 2458 Ing. CARROZZINI Luigi Michele - Via Piave, 1
73010 Caprarica di Lecce
- 2459 Ing. MICALETTO Serenella - Via Solferino, 89
73042 Casarano

dal Consiglio: **del 08.11.2004**

ISCRIZIONI

- 2460 Ing. SANTO SABATO Stefano - Via delle Robinie, 4/D
73014 Gallipoli
- 2461 Ing. SERRA Sandra - Via Napoli, 44 - 73010 Soletto

CANCELLAZIONI

- 358 Ing. CONTALDO Salvatore - per decesso
- 1705 Ing. MASTROLEO Fernando - a domanda



Caminox®

domoconfort

... e l'ambiente ti sorride!



DOMOCONFORT, azienda leader da oltre 25 anni, produce caminox, il sistema completo di canne fumarie in acciaio inox. CAMINOX usa materiali con qualità certificata e garantisce sicurezza e durata. Per venire incontro alle esigenze di tutti i tecnici, Domoconfort ha realizzato un software innovativo per la progettazione, dimensionamento e preventivazione di canne fumarie in acciaio inox. Queste le sue funzioni principali:

- Catalogo elettronico di tutti i prodotti CAMINOX
- Definizione del progetto, e del relativo preventivo, in base al tipo di utenza, al sistema fumario, al numero di piani ed all'anagrafica.
- Calcolo di dimensionamento delle canne fumarie secondo UNI 9615, 10640, 10641.
- Disegno automatico dello schema d'impianto. Canna fumaria singola o collettiva secondo configurazioni tipo, che utilizzano dxf a dimensioni reali o particolareggiate.
- Costruzione o modifica in riferimento all'inserimento di deviazione, accessori o pezzi speciali.

 **domoconfort**

• Zona industriale, Lecce - Tel. 0832/304457

• www.domoconfort.it



Se è interessato a ricevere **GRATUITAMENTE** il nostro CD Rom presso il Suo studio, la preghiamo di inviarci un fax (0832.243907) o un'e-mail (domoconfort@domoconfort.it) indicando tutti i suoi dati:

Nome e Cognome Indirizzo Città

Telefono Fax E-mail

La Domoconfort Srl, titolare del trattamento dei dati personali, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che non verranno comunicati a terzi e serviranno esclusivamente per l'invio di materiale illustrativo dei nostri prodotti. L'interessato con la compilazione e l'invio del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Potrà in ogni momento, ai sensi dell'art.7 del codice della Privacy D.Lgs.196/2003, richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio comunicandolo a mezzo fax.

Firma



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
Viale De Pietro, 23/A - Tel. 0832.245472 - Fax 0832.304406
www.ordineingegnerilecce.it
info@ordineingegnerilecce.it